

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 2698/2000 del Consiglio, del 27 novembre 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 1488/96 relativo a misure d'accompagnamento finanziarie e tecniche (MEDA) a sostegno della riforma delle strutture economiche e sociali nel quadro del partenariato euromediterraneo** ..... 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 2699/2000 del Consiglio, del 4 dicembre 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 2200/96 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, il regolamento (CE) n. 2201/96 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e il regolamento (CE) n. 2202/96 che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi** ..... 9
- ★ **Regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, che modifica il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario** ..... 17
- Regolamento (CE) n. 2701/2000 della Commissione dell'11 dicembre 2000 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli ..... 21
- ★ **Regolamento (CE) n. 2702/2000 della Commissione, dell'11 dicembre 2000, che rinvia per l'anno 2000 il termine per la decisione delle autorità nazionali in merito a taluni programmi operativi** ..... 23
- ★ **Regolamento (CE) n. 2703/2000 della Commissione, dell'11 dicembre 2000, che modifica alcuni elementi dei disciplinari concernenti numerose denominazioni figuranti nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio** ..... 25
- ★ **Regolamento (CE) n. 2704/2000 della Commissione, dell'11 dicembre 2000, recante modifica del regolamento (CE) n. 1899/97 che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle uova e del pollame, del regime previsto dai regolamenti (CE) n. 1727/2000 e (CE) n. 3066/95 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2699/93 e (CE) n. 1559/94** ..... 27

* Regolamento (CE) n. 2705/2000 della Commissione, dell'11 dicembre 2000, che deroga al regolamento (CE) n. 2799/1999 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere e che abroga il regolamento (CE) n. 1492/2000 .....	34
* Regolamento (CE) n. 2706/2000 della Commissione, dell'11 dicembre 2000, recante modifica del regolamento (CE) n. 1455/1999 che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile ai peperoni (dolci) .....	35
* Regolamento (CE) n. 2707/2000 della Commissione, dell'11 dicembre 2000, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per la cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole .....	37
Regolamento (CE) n. 2708/2000 della Commissione, dell'11 dicembre 2000, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza .....	43
Regolamento (CE) n. 2709/2000 della Commissione, dell'11 dicembre 2000, che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di garofani a fiore multiplo (spray) originari di Israele .....	45

---

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

**Commissione**

2000/784/CE:

* Decisione della Commissione, del 4 dicembre 2000, che riconosce in linea di massima la completezza del fascicolo presentato per un esame particolareggiato in vista della possibile inclusione dell'UBH 820; UR 50601 (beflubutamid) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2000) 3648] .....	47
--	----

2000/785/CE:

* Decisione della Commissione, del 6 dicembre 2000, che modifica la decisione 2000/721/CE relativa all'introduzione della vaccinazione ad integrazione delle misure di lotta contro l'influenza aviaria in Italia e recante misure specifiche di controllo dei movimenti <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2000) 3679] .....	49
---	----

---

**Rettifiche**

* Rettifica della direttiva 1999/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 gennaio 2000, che modifica la direttiva 80/181/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura (GU L 34 del 9.2.2000) .....	50
* Rettifica della direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto (GU L 162 del 3.7.2000) .....	51

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 2698/2000 DEL CONSIGLIO  
del 27 novembre 2000**

**che modifica il regolamento (CE) n. 1488/96 relativo a misure d'accompagnamento finanziarie e tecniche (MEDA) a sostegno della riforma delle strutture economiche e sociali nel quadro del partenariato euromediterraneo**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1488/96 <sup>(3)</sup>, il Consiglio procederà a un riesame del regolamento entro il 30 giugno 1999 e a tal fine la Commissione sottoporà al Consiglio eventuali modifiche da apportarvi.
- (2) La regione mediterranea costituisce un'area prioritaria per l'Unione europea e lo sviluppo politico, economico e sociale dei partner mediterranei rappresenta una sfida di proporzioni sempre maggiori.
- (3) È importante proseguire ed intensificare la cooperazione avviata nell'ambito del partenariato euromediterraneo istituito dalla dichiarazione di Barcellona del 27 novembre 1995.
- (4) I nuovi accordi di associazione euromediterranei iniziano attualmente ad entrare in vigore e la loro preparazione ed applicazione richiede considerevoli azioni di adeguamento da parte dei partner mediterranei. La Comunità dovrebbe sostenere tali azioni.
- (5) Nel periodo 1995-1998 il regolamento (CE) n. 1488/96 è stato attuato in modo soddisfacente. Tuttavia, attualmente occorre razionalizzare gli iter decisionali per consentire un'attuazione più efficace dell'assistenza comunitaria.

- (6) La programmazione indicativa dovrebbe pertanto esprimere con maggior chiarezza l'impatto previsto per le operazioni finanziate e pianificate da MEDA nel contesto dei processi di riforma dei partner mediterranei e della realizzazione del partenariato euromediterraneo.
- (7) I documenti strategici ed i programmi indicativi nazionali e regionali dovrebbero definire gli obiettivi principali, gli orientamenti e i settori prioritari di intervento dell'assistenza comunitaria.
- (8) L'introduzione di piani di finanziamento nazionali e regionali basati sui programmi indicativi facilita la razionalizzazione degli iter decisionali.
- (9) Il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee <sup>(4)</sup>, istituisce un quadro giuridico comune a tutti i settori riguardanti le risorse proprie e le spese delle Comunità. Il regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità <sup>(5)</sup>, si applica a tutti i settori di attività della Comunità, fatte salve le disposizioni delle normative comunitarie relative a settori specifici.
- (10) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione <sup>(6)</sup>.
- (11) La Commissione e la Banca europea per gli investimenti si sono impegnate ad una maggiore collaborazione reciproca nell'attuare operazioni su capitali di rischio e abbuoni di interessi.

<sup>(1)</sup> GU C 89 E del 28.3.2000, pag. 4.

<sup>(2)</sup> Parere espresso il 6 settembre 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> GU L 189 del 30.7.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 780/98 (GU L 113 del 13.4.1998, pag. 3).

<sup>(4)</sup> GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

<sup>(6)</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

- (12) Fatte salve le competenze di bilancio definite dal trattato, nel presente regolamento è inserito per tutta la durata del programma un importo di riferimento finanziario ai sensi del punto 34 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio <sup>(1)</sup>.
- (13) È pertanto necessario modificare il regolamento (CE) n. 1488/96.
- (14) Il trattato non prevede, per l'adozione del presente regolamento, poteri d'azione diversi da quelli dell'articolo 308 del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1488/96 è così modificato:

1) L'articolo 1, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1. La Comunità, nell'ambito dei principi e delle priorità del partenariato euromediterraneo, attua misure volte a sostenere gli sforzi intrapresi dai territori e paesi terzi mediterranei non membri elencati nell'allegato I (denominati in appresso "partner mediterranei") per procedere alle riforme delle loro strutture economiche e sociali, migliorare le condizioni dei più sfavoriti e attenuare le conseguenze che possano risultare dallo sviluppo economico sul piano sociale e ambientale.»

2) L'articolo 1, paragrafo 3, primo comma, è sostituito dal seguente:

«3. L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del programma nel periodo 2000-2006 è di 5 350 milioni di EUR.»

3) L'articolo 2, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2. Le misure di sostegno sono attuate tenendo conto dell'obiettivo di realizzare uno sviluppo sostenibile che conduca alla stabilità e alla prosperità a lungo termine. Si presterà particolare attenzione all'impatto economico, sociale e ambientale della transizione economica, alla cooperazione regionale e subregionale, nonché allo sviluppo della capacità di integrazione dei partner mediterranei nell'economia mondiale. Gli obiettivi e le modalità di tali procedure sono descritti nell'allegato II.»

4) L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

#### «Articolo 4

1. La Commissione, in collegamento con gli Stati membri e sulla base di uno scambio di informazioni reciproco e regolare anche in loco, segnatamente per quanto

riguarda i documenti strategici, i programmi indicativi nazionali (PIN), i piani annuali di finanziamento nonché la preparazione dei progetti e il controllo della loro attuazione, garantisce il coordinamento effettivo degli sforzi di assistenza avviati dalla Comunità, compresa la Banca europea per gli investimenti (in seguito denominata "la Banca"), e da ciascuno Stato membro per rafforzare la coerenza e la complementarità dei loro programmi di cooperazione. Inoltre essa favorisce il coordinamento e la cooperazione con le istituzioni finanziarie internazionali, con i programmi di cooperazione delle Nazioni Unite e con gli altri donatori. Le modalità concrete per il coordinamento in loco formeranno oggetto di orientamenti che saranno approvati dal comitato di cui all'articolo 11.

2. Le misure di cui al presente regolamento possono essere deliberate dalla Comunità, sia in modo indipendente che per mezzo di un cofinanziamento con gli stessi partner mediterranei ovvero con, da una parte, organismi pubblici o privati degli Stati membri e la Banca o, dall'altra, organismi multilaterali o paesi terzi. La Commissione, se del caso, promuove tale cofinanziamento sulla base di uno scambio di informazioni reciproco e rapido con gli Stati membri.»

5) All'articolo 5, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti paragrafi da 2 a 6:

«2. Di concerto con la Banca vengono redatti documenti strategici a livello nazionale e regionale relativi al periodo 2000-2006. Lo scopo di tali documenti è quello di definire gli obiettivi a lungo termine della cooperazione e individuare i settori di intervento prioritari. A tal fine si tiene debito conto di tutte le valutazioni pertinenti, si effettua un'analisi mirata e si prendono in considerazione questioni trasversali. Nei limiti del possibile si stabiliscono parametri di attuazione per valutare più agevolmente la realizzazione degli obiettivi di cooperazione. Ove circostanze imprevedibili lo richiedessero o a seguito dei risultati del riesame di cui all'articolo 15, paragrafo 4, i documenti strategici sono sottoposti a revisione.

3. I programmi indicativi triennali a livello nazionale e regionale si basano sui corrispondenti documenti strategici. Sono redatti, di concerto con la Banca, a livello nazionale e regionale e possono includere, rispettivamente, gli abbuoni di interessi ed i capitali di rischio.

Essi tengono conto delle priorità identificate insieme ai partner mediterranei, in particolare delle conclusioni del dialogo economico.

I programmi definiscono gli obiettivi principali, le linee guida e i settori prioritari del sostegno comunitario nei settori di cui al punto II dell'allegato II, nonché gli elementi di valutazione dei programmi. Essi comprendono importi indicativi (globale e per settore prioritario) ed enunciano i criteri per la dotazione del programma.

<sup>(1)</sup> GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

I programmi sono sottoposti, se necessario, a revisione annuale. Possono essere modificati in funzione dell'esperienza acquisita o dei progressi ottenuti dai partner mediterranei nei campi delle riforme strutturali, della stabilizzazione macroeconomica, dello sviluppo industriale e del progresso sociale, nonché dei risultati della cooperazione nell'ambito dei nuovi accordi di associazione. Essi illustrano le riforme che i partner devono attuare nei settori prioritari e comprendono una valutazione dei progressi compiuti in tal senso.

4. I piani di finanziamento si basano sui programmi indicativi di cui al paragrafo 3 e, di norma, sono adottati annualmente. Essi sono stabiliti a livello nazionale e regionale di concerto con la Banca. I progetti relativi agli abbuoni di interessi sono inclusi nei piani di finanziamento nazionali. I progetti relativi ai capitali di rischio sono inclusi nei piani di finanziamento regionali.

I piani contengono un elenco dei progetti da finanziare. Ciascun progetto è esaminato nel merito come componente del piano di finanziamento globale. I contenuti dei piani sono descritti in modo sufficientemente dettagliato da renderne possibile l'adozione secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

5. Nella programmazione delle misure relative agli abbuoni di interessi e ai capitali di rischio la Commissione, di concerto con la Banca, assicura la complementarietà e la coerenza rispetto ai documenti strategici nazionali e regionali, ai programmi indicativi e ai piani di finanziamento. La Banca assicura, nella fase di attuazione, che le misure siano conformi al presente regolamento ed alle decisioni prese ai sensi dello stesso.

I progetti in materia di abbuoni di interessi sono di norma inseriti dalla Commissione, se del caso, nei piani di finanziamento nazionali, sulla base di proposte presentate dalla Banca.

I progetti in materia di capitali da rischio sono inseriti dalla Commissione, se del caso, nei piani di finanziamento regionali sulla base di proposte presentate dalla Banca. I progetti sono sotto forma di un meccanismo di capitale di rischio che consiste in uno stanziamento per finanziare le operazioni con capitali di rischio per un periodo pluriennale.

6. Le decisioni di finanziamento sono basate sul corrispondente programma indicativo se i progetti non fanno parte di un piano di finanziamento.»

6) L'articolo 6 è modificato come segue:

a) è soppressa l'ultima frase del paragrafo 1;

b) al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

«I prestiti della Banca che beneficiano di abbuoni di interessi sono emessi ed erogati in euro. Il tasso di interesse applicabile è fissato a ciascuna erogazione, tenuto conto delle caratteristiche finanziarie dell'operazione stessa; il tasso di abbuono applicato a ciascuna erogazione è pari alla metà del tasso di interesse rela-

tivo all'erogazione in questione, e non può essere superiore al tasso nominale del 3 %.»;

c) al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«3. Le decisioni di finanziamento e gli accordi e contratti che ne derivano prevedono, in particolare, la supervisione e il controllo finanziario della Commissione, incluso l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), ivi compresi controlli e verifiche sul posto ai sensi del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 (\*), e revisioni contabili della Corte dei conti, da effettuarsi se del caso in loco. La Commissione adotta misure secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2, per garantire una tutela adeguata degli interessi finanziari della Comunità europea in forza del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 (\*\*).

(\*) GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

(\*\*) GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.»;

d) al paragrafo 4, è inserito un secondo comma:

«I capitali di rischio sono utilizzati prioritariamente per consolidare il settore privato e, in particolare, per rafforzare il settore finanziario nei paesi MEDA. Essi forniscono un chiaro valore aggiunto, offrendo prodotti finanziari e condizioni non disponibili a livello locale.»;

e) al paragrafo 4, la frase introduttiva del terzo comma è sostituita dalla seguente:

«I capitali di rischio, accordati e gestiti dalla Banca, possono in particolare essere sotto forma:».

7) L'articolo 7 è modificato come segue:

a) il primo comma del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le misure di cui al presente regolamento possono coprire le spese per l'importazione di merci e servizi e le spese locali per realizzare i progetti e i programmi. Possono inoltre essere coperti finanziamenti diretti in favore del partner beneficiario destinati al sostegno dei programmi concordati di riforma economica, in particolare mediante i meccanismi settoriali di adeguamento strutturale di cui all'allegato II, punto I, lettera b). Sono esclusi dal finanziamento comunitario tasse, dazi e imposizioni.»;

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Possono parimenti essere coperte le spese sostenute per l'identificazione, la preparazione, la gestione, la sorveglianza, la revisione contabile e il controllo dei programmi o dei progetti. Possono essere incluse anche le spese relative all'assistenza tecnica e amministrativa, purché quest'ultima sia di reciproco vantaggio per la Commissione e per i beneficiari dell'attività e non rientri tra le funzioni permanenti del servizio pubblico.»

8) L'articolo 8 è modificato come segue:

a) l'ultimo trattino del paragrafo 2 è soppresso;

b) i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4. La Commissione fornisce, agendo di concerto con gli Stati membri, a tutte le imprese, organizzazioni e istituzioni interessate nella Comunità, su loro richiesta, una documentazione sugli aspetti generali dei programmi MEDA e sui requisiti per la partecipazione ai programmi, facendo un uso appropriato di Internet.

5. Le convenzioni di finanziamento di cui all'articolo 9, paragrafo 6, o le proposte di finanziamento comportano indicazioni circa gli appalti da prevedere, ivi compresi gli importi, la procedura di aggiudicazione e le date previste dal bando di gara.»

c) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7. I risultati dei bandi di gara d'appalto comprendenti informazioni sul numero di offerte ricevute, la data di aggiudicazione dell'appalto, il nome e l'indirizzo dell'aggiudicatario, sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e immessi su Internet. La Commissione comunica ogni sei mesi al comitato di cui all'articolo 11 informazioni particolareggiate e specifiche sui contratti d'appalto conclusi in esecuzione dei programmi e progetti MEDA.»

9) L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

1. La Commissione trasmette per informazione la sua programmazione finanziaria d'insieme e l'argomentazione su cui si fonda nel contesto dei documenti strategici, indicando segnatamente l'importo totale dei programmi indicativi nazionali e regionali nonché la ripartizione, per paese beneficiario e per settore prioritario, dell'importo globale deliberato nel quadro di tali programmi.

2. I documenti strategici, i programmi indicativi, i piani di finanziamento e le eventuali modifiche che vi sono apportate sono adottati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

3. Le decisioni di finanziamento non contemplate dai piani di finanziamento nazionali o regionali sono adottate separatamente dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2, fatto salvo il paragrafo 5 del presente articolo.

4. Le decisioni di modifica delle decisioni di finanziamento di cui al paragrafo 3 sono adottate dalla Commissione qualora ciò non comporti modifiche sostanziali o impegni supplementari superiori al 20 % dell'impegno iniziale. La Commissione ne informa immediatamente il comitato di cui all'articolo 11.

5. Le decisioni di finanziamento per importi superiori a 2 000 000 di EUR sono adottate dalla Commissione se fanno parte di uno stanziamento complessivo. Gli stanziamenti complessivi sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2. Il comitato di cui all'articolo 11 è informato in modo sistematico e in tempi rapidi, e comunque prima della successiva riunione, delle decisioni di finanziamento di azioni di importo non superiore a 2 000 000 di EUR.

6. Fatto salvo l'articolo 106 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio delle Comunità europee (\*) (in seguito denominato: "il regolamento finanziario"), le convenzioni di finanziamento sono trasmesse per conoscenza ai membri del comitato di cui all'articolo 11 due settimane prima della firma.

7. La procedura ulteriore di cui all'articolo 12 si applica alle sovvenzioni in conto interessi sui prestiti concessi dalla Banca per progetti finanziati in campo ambientale. La procedura ulteriore di cui all'articolo 13 si applica ai capitali di rischio.

(\*) GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2673/1999 (GU L 326 del 18.12.1999, pag. 1).»

10) All'articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nelle decisioni di finanziamento adottate in forza del presente regolamento e nelle valutazioni di cui all'articolo 15, la Commissione tiene conto dei principi della sana gestione finanziaria e, in particolare, del risparmio e del rapporto costi/efficacia previsti nel regolamento finanziario.»

11) L'articolo 11 è modificato come segue:

a) i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. È istituito un comitato di gestione (in seguito denominato: "il comitato MED"). Un rappresentante della Banca partecipa ai lavori del comitato senza diritto di voto.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

3. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il comitato adotta il proprio regolamento interno a maggioranza qualificata, a norma dell'articolo 205, paragrafo 2, del trattato.»

c) il paragrafo 7 è soppresso.

12) L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 12*

1. La Banca comunica alla Commissione il progetto proposto in materia di abbuoni di interessi affinché sia inserito in un piano di finanziamento o adottato in una singola decisione di finanziamento, come previsto rispettivamente ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 9. La Commissione verifica la conformità del progetto proposto con il presente regolamento e le relative decisioni adottate ai sensi dello stesso.

2. La Commissione comunica alla Banca ciascuna decisione in materia di abbuoni di interessi, adottata nel quadro di un piano di finanziamento o come singola decisione di finanziamento.

3. Ai sensi della decisione di cui al paragrafo 2, la Banca può, se la decisione concede gli abbuoni di interessi, accordare il prestito corrispondente con detto abbuono, salvo parere favorevole del comitato di cui all'articolo 14 e del rappresentante della Commissione in seno a quest'ultimo.

4. La Banca ne informa la Commissione.»

13) L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 13*

1. La Banca comunica alla Commissione il progetto proposto in materia di capitali di rischio sotto forma di un meccanismo di capitale di rischio, affinché sia inserito in un piano di finanziamento regionale. La Commissione verifica la conformità dei termini del progetto proposto con il presente regolamento e le relative decisioni adottate ai sensi dello stesso.

2. La Commissione comunica alla Banca ciascuna decisione adottata ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, concernente un piano di finanziamento regionale che includa capitale di rischio per la sua attuazione.

3. Su tale base, la Banca sottopone, per parere, al comitato di cui all'articolo 14 le singole operazioni di attuazione del progetto di capitale di rischio previsto nell'ambito di un piano di finanziamento regionale. Il rappresentante della Commissione espone a detto comitato la posizione della sua istituzione sull'operazione in questione e, in particolare, sulla conformità della stessa al piano di finanziamento regionale.

4. Su tale base, e salvo parere favorevole del comitato di cui all'articolo 14 e del rappresentante della Commissione in seno a quest'ultimo, le singole operazioni di capitale di rischio sono sottoposte alla Banca affinché adotti misure appropriate.

5. La Banca ne informa la Commissione.»

14) All'articolo 14, paragrafi 3 e 4, il riferimento all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato è sostituito da un riferimento all'articolo 205, paragrafo 2, del trattato.

15) L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 15*

1. La Commissione esamina, in collaborazione con la Banca, lo stato di avanzamento delle azioni intraprese in virtù del presente regolamento e sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale entro il 30 giugno dell'esercizio successivo. La relazione deve contenere informazioni sulle azioni finanziate nel corso dell'esercizio, fatte salve le esigenze di riservatezza nonché informazioni sui risultati delle attività di controllo, e deve esprimere una valutazione dei risultati ottenuti nel contesto globale dei documenti strategici.

2. La Commissione informa ogni anno gli Stati membri in merito all'esecuzione del bilancio dell'esercizio precedente, in termini di impegni e di pagamenti.

3. La Commissione e la Banca procedono a una valutazione a medio termine e ex post dei rispettivi progetti e dei principali settori di intervento, al fine di accertare se gli obiettivi siano stati raggiunti e di individuare orientamenti per migliorare l'efficacia delle attività future. Le relazioni di valutazione, nel rispetto delle esigenze di riservatezza, sono trasmesse al Comitato MED e al Parlamento europeo. Per le operazioni gestite dalla Banca, le relazioni sono trasmesse al Comitato MED.

4. Ogni tre anni la Commissione, in collaborazione con la Banca, presenta una relazione di valutazione globale dell'assistenza già fornita ai partner mediterranei, che include l'efficacia dei programmi e il riesame dei documenti strategici. Detta relazione è presentata senza indugio al Comitato MED per discussione.

5. Entro il 30 giugno 2006, il Consiglio procede a un riesame del presente regolamento. A tal fine la Commissione gli sottopone, entro il 31 dicembre 2005, una relazione di valutazione corredata di proposte riguardanti il futuro del presente regolamento e, per quanto necessario, le modifiche da apportare al regolamento.»

16) L'allegato II del regolamento (CE) n. 1488/96 è sostituito dall'allegato di cui al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 2000.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

L. FABIUS

---



## ALLEGATO

## «ALLEGATO II

**Obiettivi e modalità di applicazione dell'articolo 2**

- I. a) Il sostegno alla transizione economica e all'istituzione di una zona euromediterranea di libero scambio riguarda segnatamente:
- la creazione di occupazione e lo sviluppo del settore privato, compresi il miglioramento del contesto in cui operano le imprese e il sostegno alle PMI,
  - l'apertura dei mercati, la promozione degli investimenti, della cooperazione industriale e degli scambi commerciali tra la Comunità europea e i partner mediterranei e tra questi ultimi,
  - la modernizzazione delle infrastrutture economiche, con eventuale inclusioni del sistema finanziario e di quello fiscale.
- b) Le azioni di sostegno ai programmi di riforma dei partner sono attuate sulla base dei principi seguenti:
- i programmi di sostegno sono intesi al ristabilimento o, se del caso, al consolidamento dei grandi equilibri finanziari, nonché alla creazione di un contesto economico favorevole all'accelerazione della crescita, pur essendo rivolti nel contempo a migliorare il benessere della popolazione,
  - i programmi di sostegno contribuiscono inoltre all'attuazione di riforme nei settori chiave, nella prospettiva dell'istituzione di una zona di libero scambio con la Comunità europea,
  - i programmi di sostegno sono adattati alla situazione particolare di ogni paese e tengono conto delle condizioni economiche e sociali,
  - i programmi di sostegno prevedono misure volte, in particolare, ad accompagnare, sul piano sociale e dell'occupazione, la transizione economica e l'istituzione di una zona di libero scambio euromediterranea e ad attenuare le conseguenze negative che tale processo può determinare sul piano sociale e sull'occupazione, in particolare sui gruppi più vulnerabili della popolazione,
  - l'esborso dell'assistenza viene effettuato in "tranche", sotto forma di sostegno di bilancio diretto, a seconda della conformità agli obiettivi e/o agli obiettivi settoriali decisi nel quadro del programma di sostegno.
- Devono essere soddisfatti i seguenti criteri di ammissibilità:
- il paese interessato deve avviare un programma di riforme approvato dalle istituzioni di Bretton Woods o attuare programmi che esse ritengano analoghi, di concerto con dette istituzioni ma non per questo sostenuti finanziariamente da esse, a seconda dell'ampiezza e dell'efficacia delle riforme,
  - si tiene conto della situazione economica del paese, sia sul piano macroeconomico (livello di indebitamento, onere del servizio del debito, situazione del bilancio e della bilancia dei pagamenti, situazione monetaria, livello del reddito pro capite e tasso di disoccupazione) che a livello delle riforme settoriali, in vista dell'istituzione di una zona di libero scambio con la Comunità.
- II. Il sostegno ad uno sviluppo socioeconomico sostenibile include segnatamente:
- la partecipazione della società civile e delle popolazioni alla progettazione e all'attuazione dello sviluppo,
  - il miglioramento dei servizi sociali, in particolare per quanto attiene alla sanità, alla pianificazione familiare, all'approvvigionamento idrico, al risanamento e all'edilizia,
  - la promozione di una vasta ed equa ripartizione dei frutti della crescita, rivolgendo particolare attenzione alle finalità e agli obiettivi convenuti nei vertici delle Nazioni Unite sulla lotta contro la povertà e inseriti negli obiettivi internazionali di sviluppo,
  - lo sviluppo rurale armonioso e integrato e il miglioramento delle condizioni di vita nelle città,
  - il rafforzamento della cooperazione nel settore dell'agricoltura, in particolare per quanto concerne la qualità e le norme,
  - il rafforzamento della cooperazione nel settore della pesca e dello sfruttamento sostenibile delle risorse marine,
  - la tutela e il miglioramento dell'ambiente; particolare attenzione sarà prestata ai principi della precauzione e dell'azione preventiva nel quadro di un sostegno allo sviluppo economico realizzato attraverso una più intensa cooperazione a livello ambientale,
  - la modernizzazione delle infrastrutture economiche, in particolare nei settori dei trasporti, dell'energia, dello sviluppo rurale e urbano, della promozione delle attività connesse con la società dell'informazione, delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni,
  - lo sviluppo integrato delle risorse umane a complemento dei programmi degli Stati membri, in particolare nei settori della formazione professionale continua nel quadro della cooperazione industriale, nonché il miglioramento del potenziale per la ricerca scientifica e tecnologica,

- il rafforzamento della democrazia, del rispetto e della difesa dei diritti dell'uomo, in particolare attraverso le organizzazioni non governative della Comunità europea e dei partner mediterranei,
  - la cooperazione culturale e gli scambi di giovani,
  - la cooperazione e l'assistenza tecnica finalizzate ad intensificare la cooperazione in materia di flussi migratori e di lotta contro l'immigrazione clandestina, compreso il rimpatrio dei residenti illegali,
  - la cooperazione e l'assistenza tecnica volte a combattere la criminalità organizzata, compresi il traffico illecito di stupefacenti e la tratta di esseri umani,
  - lo sviluppo della cooperazione nei settori connessi con lo Stato di diritto, quali la cooperazione giudiziaria e in materia penale, il consolidamento delle istituzioni che garantiscono l'indipendenza e l'efficienza del sistema giudiziario, la formazione dei servizi responsabili della sicurezza interna degli Stati e della sicurezza civile.
- III. La cooperazione regionale, subregionale e transfrontaliera sarà sostenuta in particolare dalle seguenti misure:
- a) l'istituzione e lo sviluppo di strutture di cooperazione regionale tra i partner mediterranei e tra questi e l'Unione europea e gli Stati membri;
  - b) — l'istituzione dell'infrastruttura materiale necessaria agli scambi regionali, compresi i trasporti, le comunicazioni e l'energia,
    - il miglioramento del quadro normativo e dei progetti di infrastrutture su scala limitata nel contesto delle attrezzature ai passaggi di frontiera,
    - la cooperazione a livello delle grandi regioni geografiche e le misure complementari a quelle adottate nello stesso contesto all'interno della Comunità europea, compreso il sostegno al collegamento tra le reti dei trasporti e dell'energia dei partner mediterranei e le reti transeuropee;
  - c) altre azioni regionali, comprese quelle nell'ambito del dialogo euro-arabo;
  - d) gli scambi tra società civili della Comunità europea e dei partner mediterranei; in questo contesto la cooperazione decentrata:
    - mira a individuare i beneficiari non governativi dell'aiuto comunitario,
    - verterà in particolare sulla creazione di reti di università e di ricercatori, di collettività locali, di associazioni, di fondazioni specializzate in scienze politiche, di sindacati e di organizzazioni non governative, di mass media, di imprenditori privati nonché di istituzioni culturali in senso lato e degli altri organi di cui al punto IV.
- I programmi dovranno essere volti a promuovere la partecipazione e l'emergere della società civile nei paesi partner, in particolare favorendo lo scambio di informazioni tra le reti e la perennità dei legami istituiti tra i partner delle reti.
- IV. Si incoraggerà una gestione efficace mediante il sostegno delle istituzioni e degli operatori principali della società civile quali le amministrazioni locali, le collettività rurali e dei piccoli centri, le associazioni fondate sul principio del mutuo soccorso, i sindacati, i mass media e le organizzazioni a sostegno delle imprese e mediante il contributo al miglioramento della capacità della pubblica amministrazione di elaborare politiche e gestirne l'attuazione.
- V. Le misure adottate ai sensi del presente regolamento devono tenere conto delle analisi dei bisogni e delle potenzialità degli uomini e delle donne nella vita economica e sociale, onde inserire gli aspetti di genere nella programmazione e nell'attuazione della cooperazione allo sviluppo. Particolare importanza sarà attribuita all'istruzione e alla creazione di posti di lavoro per le donne.
- Le suddette misure tengono anche conto della necessità di promuovere l'istruzione e la creazione di posti di lavoro per i giovani, per facilitarne l'integrazione sociale.
- VI. Le attività finanziate ai sensi del presente regolamento consisteranno principalmente in assistenza tecnica, formazione, potenziamento istituzionale, informazione, seminari, studi, progetti d'investimento in microimprese, piccole e medie imprese e infrastrutture ed azioni volte a mettere in evidenza il carattere comunitario degli aiuti. Ove opportuno in termini di efficacia, si farà ricorso a forme di cooperazione decentrata. Saranno finanziate, in collaborazione con la banca, operazioni di capitali di rischio o sovvenzioni in conto interessi.
- VII. Nel predisporre e porre in essere le attività finanziate con le misure di cui al presente regolamento si terrà debito conto di considerazioni ambientali.»
-

**REGOLAMENTO (CE) N. 2699/2000 DEL CONSIGLIO  
del 4 dicembre 2000**

**che modifica il regolamento (CE) n. 2200/96 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, il regolamento (CE) n. 2201/96 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e il regolamento (CE) n. 2202/96 che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 15, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento (CE) n. 2200/96 <sup>(4)</sup> è istituito un massimale dell'aiuto finanziario comunitario a livello di ciascuna organizzazione di produttori e un secondo massimale dell'importo globale dell'aiuto finanziario comunitario versato globalmente a tutte le organizzazioni di produttori. L'applicazione del secondo massimale comporta un elemento variabile nel calcolo dell'aiuto che complica l'elaborazione e l'attuazione dei programmi operativi da parte delle organizzazioni di produttori e rende in parte aleatorio il loro finanziamento. Dall'esperienza acquisita è emerso che si può sopprimere questo secondo massimale, senza compromettere la corretta gestione finanziaria. Tenendo conto dei programmi realizzati in passato, si ritiene possibile fissare un massimale unico corrispondente al 4,1 % del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori.
- (2) Per quanto riguarda gli agrumi, il divario esistente, in particolare a causa del superamento del limite di trasformazione, tra l'indennità comunitaria di ritiro e l'aiuto comunitario alla trasformazione rischia di provocare, in futuro, uno sviamento illecito verso il ritiro di prodotti che di norma dovrebbero essere destinati alla trasformazione. Per evitare tale rischio si ravvisa l'opportunità di abbassare al 10 % per la campagna 2001/02 e al 5 % a partire dalla campagna 2002/03 il limite dei quantitativi commercializzati che hanno diritto all'indennità comunitaria di ritiro, fissata agli articoli 23 e 24 del regolamento (CE) n. 2200/96. Tale modifica permette di semplificare la formulazione dell'articolo 23 e dell'articolo 26 dello stesso regolamento.
- (3) Dall'esperienza acquisita è emerso che il ricorso alla procedura di gara potrebbe contribuire a migliorare e a semplificare la gestione delle restituzioni all'esportazione degli ortofrutticoli freschi, perlomeno in certi casi. È

quindi opportuno prevedere la possibilità di ricorrere alla procedura di gara.

- (4) L'esperienza acquisita nell'applicazione del regime comunitario di aiuto a favore della trasformazione dei pomodori, previsto dal regolamento (CE) n. 2201/96 <sup>(5)</sup>, dimostra che l'attuale meccanismo delle quote comporta una certa rigidità che non permette alle industrie di trasformazione di adattarsi rapidamente alle variazioni della domanda sul mercato. Per porvi rimedio si ravvisa l'opportunità di sostituire il sistema delle quote con un meccanismo di limiti di trasformazione, il cui superamento comporterà una riduzione dell'aiuto in vigore nel corso della campagna successiva a quella di constatazione del superamento stesso. Per dotare tale meccanismo della necessaria flessibilità è opportuno fissare un limite comunitario unico, espresso in peso di pomodori freschi destinati alla trasformazione. Per tener conto dell'andamento della domanda di tali prodotti, il limite deve essere fissato ad un livello superiore al corrispondente livello dell'attuale regime delle quote.
- (5) L'andamento dei quantitativi di pomodori, pesche e pere che vengono conferiti all'industria della trasformazione nel quadro del regime di aiuti previsti dal regolamento (CE) n. 2201/96 varia sensibilmente da uno Stato membro all'altro. Di conseguenza, per rendere gli operatori di ogni Stato membro maggiormente responsabili, è opportuno da un lato ripartire equamente tra gli Stati membri gli attuali limiti comunitari di trasformazione e, dall'altro, applicare la riduzione dell'aiuto comunitario connesso al superamento del limite comunitario esclusivamente agli Stati membri in cui si è verificato il superamento. In tal caso è necessario tener conto dei quantitativi non trasformati negli Stati membri in cui il limite non è stato superato. Per tener conto delle caratteristiche del settore dei pomodori pelati, bisogna lasciare agli Stati membri la possibilità di suddividere il limite nazionale in due sottogruppi. In tal caso le riduzioni di aiuti consecutivi in caso di superamento del limite nazionale dovranno essere applicate separatamente per ciascuno dei due sottogruppi.
- (6) L'aiuto per la trasformazione dei pomodori, delle pesche e delle pere, concesso nel quadro del regolamento (CE) n. 2201/96, attualmente è versato ai trasformatori che hanno pagato al produttore, per la materia prima, un prezzo pari almeno al prezzo minimo. Inoltre, l'aiuto è fissato per unità di peso di prodotti finiti ammissibili. Appare necessario semplificare la gestione di tale regime, introducendo una maggiore flessibilità nei rapporti commerciali tra organizzazioni di produttori e industrie

<sup>(1)</sup> GU C 337 E del 28.11.2000, pag. 207.

<sup>(2)</sup> Parere espresso il 26 ottobre 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> Parere espresso il 19 ottobre 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(4)</sup> GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999 (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80).

<sup>(5)</sup> GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2701/1999 (GU L 327 del 21.12.1999, pag. 5).

- di trasformazione, facilitando l'adeguamento dell'offerta alla domanda dei consumatori a prezzi ragionevoli. A tal fine si ravvisa l'opportunità di versare l'aiuto alle organizzazioni di produttori che conferiscono i prodotti freschi all'industria, fissando l'aiuto in funzione del peso della materia prima, indipendentemente dal prodotto finito che sarà ottenuto e sopprimendo il prezzo minimo.
- (7) L'importo dell'aiuto per la trasformazione di pomodori, pesche e pere deve essere fissato in particolare in base all'aiuto concesso nel corso delle campagne che precedono la presente modifica del regime.
- (8) La presente modifica del titolo I del regolamento (CE) n. 2201/96 comporta un corrispondente adattamento — che ne lascia impregiudicato il merito — delle disposizioni relative al regime di aiuto alla trasformazione delle prugne secche ottenute da susine da innesto e dei fichi secchi. È inoltre opportuno semplificare la procedura di revisione dell'elenco dei prodotti trasformati di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2201/96.
- (9) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2202/96 <sup>(1)</sup> sono stati fissati limiti comunitari di trasformazione per i limoni, le arance, i pompelmi e i pomeli, nonché per il gruppo di prodotti costituito dai mandarini, dalle clementine e dai satsuma, in appresso denominati «piccoli agrumi». Dopo l'attuazione del regime, i suddetti limiti sono stati superati in ampia misura e ad ogni campagna per i limoni e le arance, mentre per i piccoli agrumi i limiti sono stati superati nel corso delle campagne 1998/1999 e 1999/2000 in misura minore. I limiti stabiliti per i pompelmi e i pomeli sono stati invece rispettati. In base alla normativa in vigore i superamenti hanno comportato una riduzione molto ingente degli aiuti alla trasformazione. Il persistere di tale situazione rischia di provocare, in futuro, uno sviamento verso il ritiro dalla commercializzazione di prodotti che di norma dovrebbero essere destinati alla trasformazione. Si ravvisa pertanto l'opportunità di innalzare il livello dei limiti fissati per i limoni, le arance e i piccoli agrumi. Per tener conto delle caratteristiche del settore dei segmenti dei piccoli agrumi, è necessario lasciare agli Stati membri la possibilità di suddividere il loro limite nazionale in due sottogruppi. In tal caso, le riduzioni dell'aiuto in seguito al superamento di tale limite nazionale dovranno essere applicate separatamente per ciascuno dei due sottogruppi.
- (10) I quantitativi conferiti alla trasformazione variano notevolmente da uno Stato membro all'altro. Di conseguenza, per rendere gli operatori di ogni Stato membro maggiormente responsabili è opportuno, da un lato, ripartire equamente tra gli Stati membri gli attuali limiti comunitari di trasformazione e, dall'altro, applicare la riduzione dell'aiuto comunitario connesso al superamento del limite comunitario, esclusivamente agli Stati membri che si sono resi responsabili del superamento. In tal caso è necessario tener conto dei quantitativi non trasformati negli Stati membri in cui il limite non è stato superato.
- (11) La modifica della numerazione degli allegati del regolamento (CE) n. 2202/96 richiede anche una modifica al testo dell'articolo 3 dello stesso regolamento.
- (12) Le misure necessarie per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96 e (CE) n. 2201/96 sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione <sup>(2)</sup>.
- (13) È opportuno che le modifiche previste dal presente regolamento ai regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 2202/96 si applichino a partire dalla campagna 2001/02. Tuttavia, poiché i fondi di esercizio vengono gestiti per anno solare, è necessario che la modifica dell'articolo 15, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento (CE) n. 2200/96 si applichi a partire dall'anno 2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2200/96 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 15, paragrafo 5, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Tuttavia l'aiuto finanziario è soggetto a un massimale del 4,1 % del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori.»

- 2) All'articolo 23, i paragrafi 3, 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«3. In caso di applicazione del paragrafo 1, le organizzazioni di produttori o le relative associazioni versano ai produttori associati, per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato II conformi alle norme, l'indennità comunitaria di ritiro indicata nell'allegato V. Tale indennità è versata nella misura massima del:

- 5 % per gli agrumi,
- 8,5 % per le mele e le pere e
- 10 % per gli altri prodotti

della quantità commercializzata.

I limiti fissati al primo comma si applicano al quantitativo commercializzato di ciascun prodotto, fissato secondo la procedura di cui all'articolo 46, con riferimento ai soli soci dell'organizzazione di produttori interessata o, in caso di applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), di un'altra organizzazione, ma esclusi i ritiri effettuati a norma dell'articolo 24.

<sup>(1)</sup> GU L 297 del 21.11.1996, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 858/1999 (GU L 108 del 27.4.1999, pag. 8).

<sup>(2)</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

4. I limiti fissati al paragrafo 3 si applicano a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2002/03. Per la campagna 2001/02, tali limiti sono del 10 % per gli agrumi, i meloni e i cocomeri e del 20 % per gli altri prodotti.

Ai limiti stabiliti dal presente paragrafo si applica il disposto del paragrafo 3, secondo comma.

5. Le percentuali di cui ai paragrafi 3 e 4 costituiscono valori medi per un periodo di tre anni, con un margine annuo di superamento del 3 %.

3) L'articolo 24 è sostituito dal seguente:

«Articolo 24

Per i prodotti di cui all'allegato II, le organizzazioni di produttori consentono di avvalersi delle disposizioni dell'articolo 23 ai produttori che non aderiscono a nessuna delle strutture collettive previste dal presente regolamento, qualora questi ne facciano domanda. L'indennità comunitaria di ritiro è tuttavia ridotta del 10 %. Inoltre, l'importo versato tiene conto delle spese globali di ritiro sostenute dai soci e debitamente comprovate. L'indennità comunitaria può essere versata nei limiti delle percentuali della produzione commercializzata dall'agricoltore fissati all'articolo 23, paragrafo 3.»

4) L'articolo 26 è sostituito dal seguente:

«Articolo 26

L'indennità comunitaria di ritiro è costituita da un importo unico, valido per tutta la Comunità.»

5) All'articolo 35, paragrafo 3, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Le restituzioni sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 46. La fissazione ha luogo periodicamente oppure nell'ambito di una procedura di gara.»

6) L'articolo 45 è soppresso.

7) L'articolo 46 è sostituito dal seguente:

«Articolo 46

1. La Commissione è assistita da un comitato, il comitato di gestione per gli ortofrutticoli, (in prosieguo: il comitato) composto dei rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Ove sia fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

3. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 2201/96 è modificato come segue:

1) Gli articoli da 2 a 6 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 2

È istituito un regime comunitario di aiuto alle organizzazioni di produttori che conferiscono alla trasformazione pomodori, pere e pesche raccolti nella Comunità, ai fini della produzione dei prodotti trasformati elencati nell'allegato I.

L'elenco dei prodotti trasformati di cui all'allegato I potrà essere rivisto in funzione dell'evoluzione del mercato, secondo la procedura di cui all'articolo 29.

Articolo 3

1. L'aiuto di cui all'articolo 2 è versato in base a contratti stipulati tra le organizzazioni di produttori riconosciute o priconosciute a norma del regolamento (CE) n. 2200/96, da un lato, e le imprese di trasformazione riconosciute dalle competenti autorità degli Stati membri, dall'altro.

Tuttavia, per la campagna di commercializzazione 2001/02 possono essere stipulati contratti anche tra trasformatori e singoli produttori per un quantitativo non superiore al 25 % del quantitativo per il quale il trasformatore ha stipulato contratti.

2. I contratti sono conclusi entro una data da stabilirsi secondo la procedura di cui all'articolo 29. Nei contratti occorre indicare il quantitativo contrattuale, il calendario delle consegne all'impresa di trasformazione, il prezzo da versare alle organizzazioni di produttori e l'obbligo, per il trasformatore, di trasformare i prodotti oggetto dei contratti.

I contratti vengono trasmessi alle competenti autorità degli Stati membri non appena conclusi.

3. Le organizzazioni di produttori di cui al primo comma consentono di avvalersi delle disposizioni del presente articolo ai produttori che non aderiscono a nessuna delle strutture collettive previste dal regolamento (CE) n. 2200/96, che si impegnano a commercializzare per il loro tramite la totalità della loro produzione di pomodori, pesche e pere destinati alla trasformazione e che versano un contributo a titolo di partecipazione alle spese generali di gestione del regime da parte dell'organizzazione.

Articolo 4

1. È concesso un aiuto alle organizzazioni di produttori per i quantitativi di materia prima conferita alla trasformazione nell'ambito dei contratti di cui all'articolo 3.

2. L'aiuto è pari a:

34,50 EUR/t per i pomodori,

47,70 EUR/t per le pesche,

161,70 EUR/t per le pere.

3. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 5, gli Stati membri versano l'aiuto alle organizzazioni di produttori, a loro richiesta, dopo che le autorità di controllo dello Stato membro nel quale viene effettuata la trasformazione hanno constatato che i prodotti oggetto dei contratti sono stati consegnati all'industria di trasformazione. L'organizzazione di produttori versa ai soci l'aiuto ricevuto e nei casi in cui si applica l'articolo 3, paragrafo 3, ai produttori interessati.

Articolo 5

1. Per ciascuno dei prodotti di cui all'articolo 2, sono fissati i limiti comunitari e nazionali di trasformazione figuranti nell'allegato II.

2. In caso di superamento di un limite comunitario di trasformazione, l'aiuto fissato per il relativo prodotto a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, è ridotto negli Stati membri nei quali è stato superato il corrispondente limite di trasformazione.

Ai fini dell'applicazione del primo comma, il superamento di un limite si calcola raffrontando tale limite con la media dei quantitativi trasformati col beneficio dell'aiuto previsto dal presente regolamento nel corso delle tre campagne precedenti quella per la quale deve essere fissato l'aiuto.

Tuttavia, per il calcolo del superamento dei limiti fissati per ciascuno Stato membro, i quantitativi attribuiti ad uno Stato membro e non trasformati si aggiungono ai limiti fissati per gli altri Stati membri, in proporzione alla loro entità.

La riduzione dell'aiuto è proporzionale al superamento constatato per un dato limite.

3. Per quanto riguarda i pomodori ed in deroga al paragrafo 2, secondo comma, per le prime tre campagne di attuazione del presente regolamento si applicano le seguenti disposizioni:

a) per la prima campagna:

- il superamento del limite di trasformazione si calcola in base al quantitativo conferito all'industria di trasformazione con il beneficio dell'aiuto nel corso della stessa campagna e
- l'aiuto fissato all'articolo 4, paragrafo 2, è portato a 31,36 EUR/t. Tuttavia, negli Stati membri in cui il limite non è stato superato o è stato superato in misura inferiore al 10 %, oppure in tutti gli Stati membri qualora non vi sia stato superamento del limite comunitario, dopo il termine della campagna viene versato un importo supplementare. Tale importo supplementare è fissato in base al superamento effettivo del rispettivo limite;

b) per la seconda campagna, il superamento del limite di trasformazione si calcola in base alla quantità conferita all'industria di trasformazione, col beneficio dell'aiuto, nel corso della prima campagna;

c) per la terza campagna il superamento del limite di trasformazione si calcola in base alla media dei quantitativi conferiti all'industria di trasformazione, con il beneficio dell'aiuto, nel corso delle prime due campagne.

4. Gli Stati membri possono suddividere il limite nazionale previsto per i pomodori in due sottogruppi, vale a dire: pomodori destinati alla trasformazione in pomodori pelati interi, da un lato, e in altri prodotti a base di pomodori, dall'altro.

Gli Stati membri che si avvalgono di questa facoltà, ne informano la Commissione.

In caso di superamento del limite nazionale, la riduzione dell'aiuto prevista al paragrafo 2 è applicata all'aiuto per i due sottogruppi proporzionalmente al superamento constatato rispetto al limite parziale in questione.

#### Articolo 6

1. Le modalità d'applicazione degli articoli da 2 a 5, in particolare quelle riguardanti il riconoscimento delle imprese di trasformazione, la conclusione dei contratti di trasformazione, il versamento dell'aiuto, le misure di controllo e le sanzioni, le campagne di commercializzazione, le caratteristiche minime della materia prima conferita alla trasformazione, i requisiti minimi di qualità dei

prodotti finiti e le conseguenze finanziarie connesse al superamento dei limiti sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 29.

2. Secondo la stessa procedura vengono stabiliti i controlli qualitativi e quantitativi:

- dei prodotti conferiti all'industria di trasformazione da parte delle organizzazioni di produttori e
- dell'effettiva trasformazione, da parte dei trasformatori, dei prodotti conferiti nei prodotti elencati nell'allegato I.»

2) Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti articoli:

#### «Articolo 6 bis

1. È istituito un regime di aiuto alla produzione per i seguenti prodotti:

a) fichi secchi di cui al codice NC 0804 20 90 e

b) prugne secche ottenute da susine da innesto, secche di cui al codice NC ex 0813 20 00,

ottenuti da frutta raccolta nella Comunità.

2. L'aiuto alla produzione è concesso all'impresa di trasformazione che ha pagato al produttore, per la materia prima, un prezzo almeno pari al prezzo minimo, in base a contratti stipulati tra le organizzazioni di produttori riconosciute o preiconosciute a norma del regolamento (CE) n. 2200/96, da un lato, e le imprese di trasformazione, dall'altro.

Tuttavia, per la campagna di commercializzazione 2001/02, possono essere stipulati contratti tra trasformatori e singoli produttori, per un quantitativo non superiore al 25 % del quantitativo che dà diritto all'aiuto alla produzione.

Le organizzazioni di produttori consentono di avvalersi del disposto del presente articolo ai produttori che non aderiscono a nessuna delle strutture collettive previste dal regolamento (CE) n. 2200/96, i quali si impegnino a commercializzare per il loro tramite la totalità della produzione destinata alla fabbricazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 del presente articolo e che versano un contributo a titolo di partecipazione alle spese generali di gestione del regime da parte dell'organizzazione.

I contratti devono essere sottoscritti prima dell'inizio di ogni campagna di commercializzazione.

#### Articolo 6 ter

1. Il prezzo minimo da versare al produttore è stabilito in base:

a) al prezzo minimo applicabile nel corso della campagna precedente;

b) all'andamento dei prezzi di mercato nel settore degli ortofrutticoli;

c) alla necessità di garantire il normale smaltimento del prodotto fresco di base verso le varie destinazioni, compreso l'approvvigionamento dell'industria di trasformazione.

2. Il prezzo minimo è stabilito prima dell'inizio di ogni campagna.

3. Il prezzo minimo e le modalità di applicazione del presente articolo sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 29.

#### Articolo 6 quater

1. L'aiuto alla produzione non può superare la differenza fra il prezzo minimo pagato al produttore della Comunità e il prezzo della materia prima dei principali paesi terzi produttori ed esportatori.

2. L'importo dell'aiuto alla produzione è stabilito in modo da consentire lo smaltimento del prodotto comunitario nei limiti di quanto dispone il paragrafo 1.

Nella fissazione di tale importo si tiene conto in particolare:

a) della differenza fra il costo della materia prima nella Comunità e quello della materia prima nei principali paesi terzi concorrenti;

b) dell'importo dell'aiuto fissato per la campagna di commercializzazione precedente

e

c) per i prodotti per i quali la produzione comunitaria rappresenta una quota sostanziale del mercato, dell'andamento degli scambi con l'estero e del relativo prezzo, quando quest'ultimo criterio comporta una riduzione dell'importo dell'aiuto.

3. L'aiuto alla produzione è stabilito in base al peso netto del prodotto trasformato. I coefficienti che esprimono il rapporto tra il peso della materia prima impiegata e il peso netto del prodotto trasformato sono stabiliti forfettariamente. Essi sono regolarmente aggiornati alla luce dell'esperienza acquisita.

4. L'aiuto alla produzione è versato alle imprese di trasformazione solo per i prodotti trasformati:

a) ottenuti da materie prime raccolte nella Comunità, per le quali le imprese di trasformazione abbiano pagato almeno il prezzo minimo di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 2;

b) conformi ai requisiti minimi di qualità.

5. Il prezzo della materia prima dei principali paesi terzi concorrenti è determinato principalmente in base ai prezzi realmente praticati nella fase «uscita azienda agricola» per i prodotti freschi di qualità comparabile utilizzati per la trasformazione, ponderati in funzione dei quantitativi di prodotti finiti esportati da tali paesi terzi.

6. Per quanto riguarda i prodotti la cui produzione comunitaria rappresenta almeno il 50 % del mercato comunitario al consumo, l'andamento dei prezzi e del volume delle importazioni e delle esportazioni è valutato in base ai dati dell'anno civile che precede l'inizio della campagna rispetto ai dati dell'anno civile precedente.

7. Prima dell'inizio di ogni campagna, la Commissione stabilisce l'importo dell'aiuto alla produzione secondo la procedura di cui all'articolo 29. Secondo la stessa procedura, essa stabilisce i coefficienti di cui al paragrafo 3, i requisiti

minimi di qualità e le altre modalità di applicazione del presente articolo.»

3) L'articolo 28 è soppresso.

4) L'articolo 29 è sostituito dal seguente:

#### «Articolo 29

1. La Commissione è assistita da un comitato, il comitato di gestione per gli ortofruttili trasformati, (in prosieguo: il comitato) composto dei rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Ove sia fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

3. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

5) L'allegato I è sostituito dal testo figurante all'allegato I del presente regolamento.

6) L'allegato III è sostituito dal testo figurante all'allegato II del presente regolamento.

#### Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 2202/96 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

#### «Articolo 3

1. È concesso un aiuto alle organizzazioni di produttori per i quantitativi conferiti all'industria di trasformazione a norma dei contratti di cui all'articolo 2.

2. Gli importi dell'aiuto sono indicati nella tabella 1 dell'allegato I.

Tuttavia:

a) qualora il contratto di cui all'articolo 2, paragrafo 1 copra varie campagne di commercializzazione e riguardi una quantità minima di agrumi, da determinare secondo la procedura di cui all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 2200/96, gli importi dell'aiuto sono quelli indicati nella tabella 2 dell'allegato I;

b) per i quantitativi consegnati in virtù dell'articolo 4, gli importi dell'aiuto sono quelli indicati nella tabella 3 dell'allegato I.

3. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 5, gli Stati membri versano l'aiuto alle organizzazioni di produttori, a loro richiesta, dopo che le autorità di controllo dello Stato membro nel quale viene effettuata la trasformazione hanno constatato che i prodotti oggetto di contratti sono stati consegnati all'industria di trasformazione.

L'organizzazione di produttori versa ai soci l'aiuto ricevuto.

4. Secondo la procedura di cui all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 2200/96, sono adottate misure per garantire che l'impresa di trasformazione rispetti l'obbligo di procedere alla trasformazione dei prodotti consegnati dalle organizzazioni di produttori.»

2) L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 5*

1. Sono fissati limiti di trasformazione, per la Comunità e per ciascuno Stato membro produttore, da un lato per ciascuno dei tre prodotti, ossia i limoni, i pompelmi e pomeli e le arance e, dall'altro, per il gruppo di prodotti comprendente i mandarini, le clementine e i satsuma. I limiti di trasformazione figurano nell'allegato II.

2. In caso di superamento di un limite di trasformazione, l'aiuto fissato per il relativo prodotto a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 è ridotto negli Stati membri nei quali è stato superato il corrispondente limite di trasformazione.

Ai fini dell'applicazione del primo comma, il superamento di un limite è calcolato raffrontando tale limite con la media dei quantitativi trasformati con il beneficio dell'aiuto previsto dal presente regolamento nel corso delle tre campagne o periodi equivalenti che precedono la campagna per la quale deve essere fissato l'aiuto.

Tuttavia, per il calcolo del superamento dei limiti fissati per ciascuno Stato membro, i quantitativi attribuiti ad uno Stato membro e non trasformati si aggiungono ai limiti fissati per gli altri Stati membri, in proporzione alla loro entità.

La riduzione dell'aiuto è proporzionale al superamento constatato per un dato limite.

3. Gli Stati membri possono suddividere il limite nazionale previsto per i piccoli agrumi in due sottogruppi, vale a dire i piccoli agrumi destinati alla trasformazione in segmenti, da un lato, e quelli destinati alla trasformazione in succo, dall'altro.

Gli Stati membri che si avvalgono di questa facoltà, ne informano la Commissione.

In caso di superamento del limite nazionale, la riduzione dell'aiuto prevista al paragrafo 2 è applicata all'aiuto per i due sottogruppi proporzionalmente al superamento constatato rispetto al limite parziale in questione.»

- 3) L'allegato attuale diventa «Allegato I».
- 4) Il testo dell'allegato II che figura all'allegato III del presente regolamento è inserito dopo l'allegato I.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica, per ciascun prodotto o gruppo di prodotti, a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2001/02. Tuttavia, il punto 1 dell'articolo 1 si applica ai fondi di esercizio a partite dall'anno 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 2000.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. GLAVANY

---



## ALLEGATO I

## «ALLEGATO I

**Prodotti trasformati di cui all'articolo 2**

Codice NC	Designazione delle merci
ex 0710 80 70	Pomodori pelati interi o a pezzi, congelati
ex 0712 90 30	Fiocchi di pomodori
2002 10 10	Pomodori pelati interi o a pezzi
2002 10 90	Pomodori non pelati interi o a pezzi
ex 2002 90	Altri (polpa o salsa da pizza)
ex 2002 90 11 ex 2002 90 19	Succhi di pomodori (compresi i passati)
ex 2002 90 31 ex 2002 90 39 ex 2002 90 91 ex 2002 90 99	Concentrati di pomodoro
ex 2008 40 51 ex 2008 40 59 ex 2008 40 71 ex 2008 40 79 ex 2008 40 91 ex 2008 40 99	Pere Williams e Rocha allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta
ex 2008 70 61 ex 2008 70 69 ex 2008 70 71 ex 2008 70 79 ex 2008 70 92 ex 2008 70 94 ex 2008 70 99	Pesche allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta
ex 2008 92 ex 2008 99	Miscugli di frutta intera o a pezzi, allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta, contenenti almeno il [60 %] di pesche e pere
2009 50	Succhi di pomodoro»

## ALLEGATO II

## «ALLEGATO III

**Limiti di trasformazione di cui all'articolo 5***Peso netto di materia prima fresca**(in tonnellate)*

		Pomodori	Pesche	Pere
<b>Limiti comunitari</b>		<b>8 251 455</b>	<b>539 006</b>	<b>104 617</b>
Limiti nazionali	Grecia	1 211 241	300 000	5 155
	Spagna	1 238 606	180 794	35 199
	Francia	401 608	15 685	17 703
	Italia	4 350 000	42 309	45 708
	Paesi Bassi	n.a.	n.a.	243
	Austria	n.a.	n.a.	9
	Portogallo	1 050 000	218	600

n.a.: non applicabile.»

## ALLEGATO III

## «ALLEGATO II

**Limiti di trasformazione di cui all'articolo 5***Peso netto di materia prima fresca**(in tonnellate)*

		Arance	Limoni	Pompelmi e pomeli	Piccoli agrumi
<b>Limiti comunitari</b>		<b>1 500 236</b>	<b>510 600</b>	<b>6 000</b>	<b>384 000</b>
Limiti nazionali	Grecia	280 000	27 976	799	5 217
	Spagna	600 467	192 198	1 919	270 186
	Francia	n.a.	n.a.	61	445
	Italia	599 769	290 426	3 221	106 428
	Portogallo	20 000	n.a.	n.a.	1 724

n.a.: non applicabile.»

**REGOLAMENTO (CE) N. 2700/2000 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
del 16 novembre 2000**

**che modifica il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 26, 95 e 133,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(2)</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato <sup>(3)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 253, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario <sup>(4)</sup>, prevede che il Consiglio proceda, entro il 1° gennaio 1998, sulla base di una relazione della Commissione che può essere accompagnata da proposte, ad un riesame del codice doganale per apportarvi gli adeguamenti che si riveleranno necessari, in particolare tenendo conto del completamento del mercato interno.
- (2) Ciascun riesame del codice deve, senza introdurre ostacoli agli scambi internazionali, essere considerato un'occasione per porre in atto strumenti e procedure volti alla prevenzione delle frodi, che costituisce, come indicato nelle conclusioni del Consiglio del 19 maggio 1998, uno dei migliori modi di tutelare il denaro del contribuente.
- (3) Occorre tener conto della risoluzione del Consiglio del 25 ottobre 1996 riguardo la semplificazione e la razionalizzazione delle normative e delle procedure doganali della Comunità <sup>(5)</sup>.
- (4) Le competenze delle varie autorità in materia di fissazione dei tassi di cambio dopo l'introduzione dell'euro non sono ancora determinate.
- (5) È auspicabile prevedere la possibilità che la dichiarazione in dogana effettuata mediante procedimento informatico non sia corredata di taluni documenti.
- (6) Attraverso una maggiore flessibilità nelle norme relative occorre facilitare il ricorso ai regimi del perfezionamento attivo, della trasformazione sotto controllo doganale e dell'ammissione temporanea.

- (7) Occorre prevedere, secondo la procedura del comitato, ulteriori casi in cui la tassazione applicabile nell'ambito del regime del perfezionamento passivo è calcolata in base al costo dell'operazione.
- (8) Può essere opportuno consentire in talune zone franche l'adempimento delle formalità relative al regime del deposito doganale e lo svolgimento dei controlli delle autorità doganali secondo tale regime.
- (9) In talune circostanze, il beneficio del trattamento tariffario favorevole a motivo della natura o della destinazione particolare di una merce, e della tassazione differenziale a motivo del regime del perfezionamento passivo, deve essere applicabile ove un'obbligazione doganale sorga per ragioni diverse da un'immissione in libera pratica.
- (10) Le disposizioni relative al luogo in cui sorge un'obbligazione doganale devono prevedere norme specifiche per casi particolari in cui l'importo in questione è inferiore ad una determinata soglia.
- (11) È necessario, per il caso particolare dei regimi preferenziali, definire le nozioni di errore delle autorità doganali e di buona fede del debitore. Il debitore non dovrebbe essere responsabile di un cattivo funzionamento del sistema dovuto ad un errore commesso dalle autorità di un paese terzo. Tuttavia il rilascio di un certificato inesatto da parte di dette autorità non dovrebbe essere considerato un errore se esso è stato elaborato in base ad una richiesta contenente informazioni inesatte. Occorre valutare l'inesattezza delle informazioni fornite dall'esportatore nella sua richiesta sulla scorta di tutti gli elementi fattuali contenuti nella richiesta stessa. Il debitore può invocare la buona fede se può dimostrare di aver dato prova di diligenza, a meno che non sia stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* un avviso che segnala fondati dubbi.
- (12) Occorre tutelare gli interessi finanziari della Comunità e i diritti del debitore contro procedure giudiziarie eccessivamente lunghe.
- (13) Occorre prevedere una sospensione dell'obbligo di pagamento dell'obbligazione doganale quando la medesima sorga in seguito alla sottrazione di una merce al controllo doganale e in presenza di una pluralità di debitori, al fine di consentire alle autorità doganali di avviare una procedura di recupero a posteriori presso un determinato debitore, a titolo prioritario rispetto agli altri debitori.

<sup>(1)</sup> GU C 228 del 21.7.1998, pag. 8 e  
GU C 248 E del 29.8.2000, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU C 101 del 12.4.1999, pag. 6.

<sup>(3)</sup> Parere del Parlamento europeo del 12 marzo 1999 (GU C 175 del 21.6.1999, pag. 420), posizione comune del Consiglio del 25 maggio 2000 (GU C 208 del 20.7.2000, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 5 ottobre 2000.

<sup>(4)</sup> GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 955/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 119 del 7.5.1999, pag. 1).

<sup>(5)</sup> GU C 332 del 17.11.1996, pag. 1.

- (14) Occorre adottare le misure necessarie per l'attuazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione <sup>(1)</sup>.
- (15) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2913/92,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2913/92 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 4, il punto 24 è sostituito dal seguente:
 

«24) procedura del comitato: la procedura di cui agli articoli 247 e 247 bis o agli articoli 248 e 248 bis;»
- 2) All'articolo 35, il primo comma è sostituito dal seguente:
 

«Quando alcuni elementi che servono a determinare il valore in dogana di una merce sono espressi in una moneta diversa da quella dello Stato membro in cui si effettua la valutazione, il tasso di cambio da applicare è quello debitamente pubblicato dalle autorità competenti in materia.»
- 3) All'articolo 77 il testo attuale diventa paragrafo 1 ed è aggiunto il seguente paragrafo:
 

«2. Se la dichiarazione in dogana avviene tramite procedimento informatico, le autorità doganali possono consentire che i documenti di accompagnamento di cui all'articolo 62, paragrafo 2, non siano presentati con la dichiarazione. Questi documenti sono in tal caso tenuti a disposizione delle autorità doganali.»
- 4) All'articolo 115, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
 

«4. Misure volte a vietare il ricorso alle disposizioni di cui al paragrafo 1, a subordinarlo a determinate condizioni o ad agevolarlo possono essere adottate secondo la procedura del comitato.»
- 5) All'articolo 117, lettera c), è aggiunta la frase seguente:
 

«I casi in cui le condizioni economiche sono considerate soddisfatte possono essere determinati secondo la procedura del comitato.»
- 6) L'articolo 124 è sostituito dal seguente:
 

«Articolo 124

  1. Il ricorso al sistema del rimborso è possibile per tutte le merci, tranne qualora, al momento dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica
    - le merci di importazione siano soggette a restrizioni quantitative all'importazione,
    - le merci di importazione beneficino di una misura tariffaria nell'ambito di contingenti,

- le merci di importazione siano soggette alla presentazione di un titolo di importazione o di esportazione nel quadro della politica agricola comune, oppure
- una restituzione o tassa all'esportazione sia stata fissata per i prodotti compensatori.

2. Inoltre non è possibile alcun rimborso dei dazi all'importazione in base al sistema di rimborso se, al momento dell'accettazione della dichiarazione di esportazione dei prodotti compensatori, tali prodotti sono soggetti alla presentazione di un titolo di importazione o di esportazione nel quadro della politica agricola comune o se è stata fissata per tali prodotti una restituzione o tassa all'esportazione.

3. Deroghe ai paragrafi 1 e 2 possono essere adottate secondo la procedura del comitato.»

- 7) L'articolo 131 è sostituito dal seguente:

#### «Articolo 131

I casi e le condizioni particolari in cui si può ricorrere al regime della trasformazione sotto controllo doganale sono determinati secondo la procedura del comitato.»

- 8) All'articolo 133, lettera e), è aggiunta la frase seguente:

«I casi in cui le condizioni economiche sono considerate soddisfatte possono essere determinati secondo la procedura del comitato.»

- 9) L'articolo 142 è sostituito dal seguente:

#### «Articolo 142

1. Il beneficio del regime di ammissione temporanea in esonero parziale dei dazi all'importazione è concesso per le merci che non sono menzionate nelle disposizioni adottate a norma dell'articolo 141 o che, pur essendovi menzionate, non soddisfano tutte le condizioni previste per la concessione dell'ammissione temporanea in esonero totale.

2. L'elenco delle merci che non possono beneficiare del regime di ammissione temporanea in esonero parziale dai dazi all'importazione e le condizioni in cui si può ricorrere a tale regime sono stabiliti secondo la procedura dal comitato.»

- 10) All'articolo 153 è aggiunto il comma seguente:

«In deroga all'articolo 151, possono essere determinati secondo la procedura del comitato i casi e le condizioni particolari in cui si può effettuare l'immissione in libera pratica delle merci in seguito ad un'operazione di perfezionamento passivo prendendo il costo dell'operazione del perfezionamento come base di tassazione per l'applicazione della tariffa doganale delle Comunità europee.»

- 11) All'articolo 167, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le zone franche sono intercluse ad eccezione di quelle designate a norma dell'articolo 168 bis. Gli Stati membri stabiliscono punti di entrata e di uscita di ciascuna zona franca o deposito franco.»

<sup>(1)</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

12) All'articolo 168, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. I limiti e i punti di entrata e di uscita delle zone franche, escluse quelle designate a norma dell'articolo 168 bis, e dei depositi franchi sono sottoposti alla sorveglianza delle autorità doganali.»

13) Tra l'articolo 168, ed il punto B («Entrata delle merci nelle zone franche o nei depositi franchi»), è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 168 bis

1. Le autorità doganali possono designare le zone franche nelle quali vengono effettuati i controlli e le formalità doganali e nelle quali le disposizioni in materia di obbligazione doganale sono applicabili secondo le modalità del regime del deposito doganale.

Gli articoli 170, 176 e 180 non si applicano alle zone franche così designate.

2. I riferimenti alle zone franche negli articoli 37, 38 e 205 non si applicano alle zone franche di cui al paragrafo 1.»

14) L'articolo 212 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 212 bis

Quando la normativa doganale prevede che una merce possa beneficiare di un trattamento tariffario favorevole, a motivo della sua natura o della sua destinazione particolare, di una franchigia o di un esonero totale o parziale dai dazi all'importazione o dai dazi all'esportazione a norma degli articoli 21, 82, 145 o da 184 a 187, tale trattamento favorevole, tale franchigia o esonero è altresì applicabile ai casi in cui sorge un'obbligazione doganale a norma degli articoli da 202 a 205, 210 o 211, a condizione che il comportamento dell'interessato non implichi né manovra fraudolenta né negligenza manifesta e quest'ultimo fornisca la prova che sono soddisfatte le altre condizioni per l'applicazione del trattamento favorevole, della franchigia o dell'esonero.»

15) All'articolo 215 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4. Se un'autorità doganale constata che, a norma dell'articolo 202, è sorta un'obbligazione doganale in un altro Stato membro e l'importo della stessa è inferiore a 5 000 EUR, si considera che l'obbligazione doganale sia sorta nello Stato membro in cui è avvenuta la constatazione.»

16) All'articolo 220, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) l'importo dei dazi legalmente dovuto non è stato contabilizzato per un errore dell'autorità doganale, che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore avendo questi agito in buona fede e rispettato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore riguardo alla dichiarazione in dogana.

Quando la posizione preferenziale di una merce è stabilita in base ad un sistema di cooperazione amministrativa che coinvolge le autorità di un paese terzo, il rilascio da parte di queste ultime di un certificato, ove esso si riveli inesatto, costituisce, ai sensi del primo comma, un errore che non poteva ragionevolmente essere scoperto.

Il rilascio di un certificato inesatto non costituisce tuttavia un errore in tal senso se il certificato si basa su una situazione fattuale inesatta riferita dall'esportatore, salvo se, in particolare, è evidente che le autorità che hanno rilasciato il certificato erano informate o avrebbero ragionevolmente dovuto essere informate che le merci non avevano diritto al regime preferenziale.

La buona fede del debitore può essere invocata qualora questi possa dimostrare che, per la durata delle operazioni commerciali in questione, ha agito con diligenza per assicurarsi che sono state rispettate tutte le condizioni per il trattamento preferenziale.

Il debitore non può tuttavia invocare la buona fede qualora la Commissione europea abbia pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* un avviso in cui sono segnalati fondati dubbi circa la corretta applicazione del regime preferenziale da parte del paese beneficiario;».

17) All'articolo 221, il paragrafo 3 è sostituito dai paragrafi seguenti:

«3. La comunicazione al debitore non può più essere effettuata tre anni dopo la data in cui è sorta l'obbligazione doganale. Detto termine è sospeso a partire dal momento in cui è presentato un ricorso a norma dell'articolo 243 e per la durata del relativo procedimento.

4. Qualora l'obbligazione doganale sorga a seguito di un atto che era nel momento in cui è stato commesso perseguibile penalmente, la comunicazione al debitore può essere effettuata, alle condizioni previste dalle disposizioni vigenti, dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 3.»

18) All'articolo 222, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Possono essere previsti, secondo la procedura del comitato, i casi e le condizioni in cui è sospeso l'obbligo del debitore relativo al pagamento dei dazi:

- quando è presentata una domanda di sgravio dei dazi a norma degli articoli 236, 238 o 239, oppure
- quando una merce è sequestrata in vista di una successiva confisca a norma dell'articolo 233, lettera c), secondo trattino, o lettera d), oppure
- quando l'obbligazione doganale è sorta in applicazione dell'articolo 203 e ci si trova in presenza di una pluralità di debitori.»

19) Gli articoli 247, 248 e 249 sono sostituiti dagli articoli seguenti:

«*Articolo 247*

Le misure necessarie per l'attuazione del presente codice, ivi comprese quelle per l'applicazione del regolamento di cui all'articolo 184, ad eccezione del titolo VIII e fatti salvi gli articoli 9 e 10 del regolamento (CEE) n. 2658/87 (\*), nonché dell'articolo 248 del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui al paragrafo 2 dell'articolo 247 bis, nel rispetto degli impegni internazionali assunti dalla Comunità.

*Articolo 247 bis*

1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale, in seguito denominato "comitato".

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

*Articolo 248*

Le misure necessarie per l'attuazione degli articoli 11, 12 e 21 sono adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 248 bis, paragrafo 2.

*Articolo 248 bis*

1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

*Articolo 249*

Il comitato può esaminare qualsiasi questione attinente alla normativa doganale che sia sollevata dal presidente su iniziativa di questi oppure su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

(\*) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 novembre 2000.

*Per il Parlamento europeo*

*La Presidente*

N. FONTAINE

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

R. SCHWARTZENBERG

**REGOLAMENTO (CE) N. 2701/2000 DELLA COMMISSIONE  
dell'11 dicembre 2000**

**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di  
entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 12 dicembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 dicembre 2000, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	110,5
	204	70,2
	999	90,3
0707 00 05	628	152,5
	999	152,5
0709 90 70	052	91,4
	204	40,1
	628	109,0
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	999	80,2
	052	40,5
	204	49,4
	388	34,7
0805 20 10	999	41,5
	052	73,8
	204	76,5
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	999	75,2
	052	68,0
	999	68,0
	052	71,6
0805 30 10	600	73,7
	999	72,7
	999	36,9
	060	77,9
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	400	78,2
	404	78,2
	720	113,0
	999	76,5
	999	76,5
0808 20 50	052	73,7
	064	57,1
	400	90,7
	999	73,8

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».



**REGOLAMENTO (CE) N. 2702/2000 DELLA COMMISSIONE  
dell'11 dicembre 2000**

**che rinvia per l'anno 2000 il termine per la decisione delle autorità nazionali in merito a taluni programmi operativi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 46,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 411/97 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1923/1999 <sup>(4)</sup>, istituisce le modalità d'applicazione per i programmi operativi, i fondi d'esercizio e l'aiuto finanziario comunitario.
- (2) Gli articoli 5, 6 e 7 del regolamento (CE) n. 411/97 fissano al 15 dicembre il termine entro il quale gli Stati membri devono approvare i programmi operativi delle organizzazioni di produttori e comunicare a tali organizzazioni l'importo attribuito al fondo d'esercizio.
- (3) Il massimale dell'aiuto finanziario concesso dalla Comunità a ciascuna organizzazione di produttori, fissato all'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2200/96 è stato modificato dal regolamento (CE) n. 2699/2000 del Consiglio <sup>(5)</sup>. Le organizzazioni di produttori non hanno potuto tener conto del nuovo massimale nei progetti di programmi operativi da attuare nel 2001.
- (4) Il regolamento (CE) n. 1257/1999 fornisce il quadro per l'elaborazione e l'attuazione dei piani di sviluppo rurale. L'articolo 37, paragrafo 3, di tale regolamento dispone che sia garantita la coerenza tra tali misure e le misure realizzate nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato. Sono intervenuti ritardi rispetto ai termini previsti all'articolo 44, paragrafo 2, per la presentazione e l'approvazione dei piani di sviluppo rurale.

- (5) Ai fini del corretto svolgimento della procedura d'approvazione dei programmi operativi da attuare nel 2001, occorre tenere conto del massimale del contributo finanziario attribuito ai fondi d'esercizio e del contenuto dei piani di sviluppo rurale. Per permettere agli Stati membri di approvare i programmi operativi, è possibile rinviare il termine del 15 dicembre previsto all'articolo 5, paragrafi 1 e 4, all'articolo 6, paragrafo 2, e all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 411/97.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per i programmi operativi da attuare nel 2001, gli Stati membri possono accettare richieste di modifiche da parte delle organizzazioni di produttori se tali modifiche vertono:

- sul massimale dell'aiuto finanziario fissato all'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2200/96, e/o
- su piani di sviluppo rurale approvati conformemente al regolamento (CE) n. 1257/1999.

*Articolo 2*

Per l'approvazione di programmi operativi nuovi o già approvati, da attuare nel 2001, e per la notifica del massimale del contributo comunitario previsto a favore del fondo d'esercizio, gli Stati membri possono rinviare il termine del 15 dicembre 2000 applicabile in conformità dell'articolo 5, paragrafi 1 e 4, dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 411/97.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

<sup>(3)</sup> GU L 62 del 4.3.1997, pag. 9.

<sup>(4)</sup> GU L 238 del 9.9.1999, pag. 11.

<sup>(5)</sup> Vedi pagina 9 della presente Gazzetta ufficiale.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2000.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 2703/2000 DELLA COMMISSIONE  
dell'11 dicembre 2000**

**che modifica alcuni elementi dei disciplinari concernenti numerose denominazioni figuranti nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1068/97 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, il governo francese ha chiesto la modifica degli elementi del disciplinare di numerose denominazioni registrate dal regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2446/2000 <sup>(4)</sup>. Dopo essere state oggetto di una valutazione, le suddette richieste di modifica sono state ritenute di scarsa rilevanza.
- (2) Per quanto concerne la denominazione «Pays d'Auge», registrata in quanto denominazione di origine protetta, al punto «eventuali condizioni nazionali» del disciplinare di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2081/92 occorre sostituire l'indicazione «Decreto del 19 marzo 1996» con l'indicazione «Decreto relativo alla denominazione di origine controllata "Pays d'Auge"»; il nuovo decreto subentra al precedente per tener conto di una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee.
- (3) Per quanto concerne la denominazione «Cornouaille», registrata in quanto denominazione di origine protetta, al punto «eventuali condizioni nazionali» del disciplinare di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2081/92 occorre sostituire l'indicazione «Decreto del 19 marzo 1996» con l'indicazione «Decreto relativo alla denominazione di origine controllata "Cornouaille"»; il nuovo

decreto subentra al precedente per tener conto di una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee.

- (4) Per quanto concerne la denominazione «Rocamadour», registrata in quanto denominazione di origine protetta, al punto «eventuali condizioni nazionali» del disciplinare di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2081/92 occorre sostituire l'indicazione «Decreto del 16 gennaio 1996» con l'indicazione «Decreto relativo alla denominazione di origine controllata "Rocamadour"»; il nuovo decreto subentra al precedente per tener conto di una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee.
- (5) Conformemente alla procedura prevista all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, con decisione del 17 novembre 2000 la Commissione ha stabilito, trattandosi di modifiche di scarsa rilevanza, di non applicare la procedura prevista all'articolo 6.
- (6) La Commissione ha inoltre ritenuto che tali modifiche sono conformi al regolamento (CEE) n. 2081/92 e di conseguenza esse devono essere registrate e pubblicate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le modifiche che figurano in allegato al presente regolamento sono registrate e pubblicate conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2081/92.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 156 del 13.6.1997, pag. 18.

<sup>(3)</sup> GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11.

<sup>(4)</sup> GU L 281 del 7.11.2000, pag. 12.

## ALLEGATO

FRANCIA

**«Pays d'Auge»**

Eventuali condizioni [articolo 4, paragrafo 2, punto i)]:

Anziché «Decreto del 19 marzo 1996», leggi «Decreto relativo alla denominazione di origine controllata Pays d'Auge».

**«Cornouaille»**

Eventuali condizioni [articolo 4, paragrafo 2, punto i)]:

Anziché «Decreto del 19 marzo 1996», leggi «Decreto relativo alla denominazione di origine controllata Cornouaille».

**«Rocamadour»**

Eventuali condizioni [articolo 4, paragrafo 2, punto i)]:

Anziché «Decreto del 16 gennaio 1986», leggi «Decreto relativo alla denominazione di origine controllata Rocamadour».

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 2704/2000 DELLA COMMISSIONE  
dell'11 dicembre 2000**

**recante modifica del regolamento (CE) n. 1899/97 che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle uova e del pollame, del regime previsto dai regolamenti (CE) n. 1727/2000 e (CE) n. 3066/95 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2699/93 e (CE) n. 1559/94**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2435/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento (CE) n. 2290/2000 del Consiglio, del 9 ottobre 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Bulgaria <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 2433/2000 del Consiglio, del 17 ottobre 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Repubblica ceca <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 2434/2000 del Consiglio, del 17 ottobre 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Repubblica slovacca <sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 2435/2000 del Consiglio, del 17 ottobre 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Romania <sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova <sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1516/96 della Commissione <sup>(8)</sup>, in particolare l'articolo 22,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame <sup>(9)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione <sup>(10)</sup>, in particolare l'articolo 22,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1899/97 della Commissione, del 29 settembre 1997, che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle uova e del pollame, del regime previsto dai regolamenti (CE) n. 1727/2000 e (CE) n. 3066/95 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2699/93 e (CE) n. 1559/94 <sup>(11)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1773/2000 <sup>(12)</sup>, ha adottato le modalità d'applicazione, nel settore delle uova e del pollame, del regime previsto dagli accordi europei. Esso dev'essere modificato in base alle disposizioni sul pollame e i prodotti di uova previste dai regolamenti (CE) n. 2290/2000, (CE) n. 2433/2000, (CE) n. 2434/2000 e (CE) n. 2435/2000.
- (2) Per evitare che i titoli siano utilizzati dopo la fine del periodo per cui sono richiesti, è opportuno limitarne la validità al periodo che termina il 30 giugno dell'anno in corso e anticipare la data di presentazione delle domande per il periodo successivo.
- (3) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario <sup>(13)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1602/2000 <sup>(14)</sup>, ha codificato le norme di gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l'ordine cronologico delle date di dichiarazione in dogana.
- (4) Per consentire, dal momento della pubblicazione del presente regolamento, il ricorso al regime previsto dai suddetti regolamenti, occorre gestire i contingenti che recano i numeri d'ordine 09.4672, 09.4627, 09.4630, 09.4633 e 09.4771 conformemente alle disposizioni degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

<sup>(1)</sup> GU L 328 del 30.12.1995, pag. 31.

<sup>(2)</sup> GU L 303 del 13.11.1998, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 262 del 17.10.2000, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 280 del 4.11.2000, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 280 del 4.11.2000, pag. 9.

<sup>(6)</sup> GU L 280 del 4.11.2000, pag. 17.

<sup>(7)</sup> GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49.

<sup>(8)</sup> GU L 189 del 30.7.1996, pag. 99.

<sup>(9)</sup> GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77.

<sup>(10)</sup> GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49.

<sup>(11)</sup> GU L 267 del 30.9.1997, pag. 67.

<sup>(12)</sup> GU L 205 del 12.8.2000, pag. 3.

<sup>(13)</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

<sup>(14)</sup> GU L 188 del 26.7.2000, pag. 1.

- (5) Va ricordato che il rimborso dei dazi all'importazione per i prodotti dei gruppi 19, 21, 23, 24, 28, 30, 32, 33, 37, 38, 39 e 43 e per le uova da cova del gruppo 25, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1899/97 nella versione anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento, importati in base ai titoli utilizzati a partire dal 1° luglio 2000, si effettua conformemente alle disposizioni degli articoli da 878 a 898 del regolamento (CEE) n. 2454/93.
- (6) Per limitare i problemi potenziali relativi agli scambi che possono scaturire, per un periodo transitorio, dall'esistenza parallela di due diversi modi di gestione per taluni contingenti tariffari nel settore del pollame, vale a dire la gestione mediante un regime trimestrale dei titoli all'importazione e la gestione secondo il principio «primo arrivato, primo servito», conformemente alle disposizioni degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93, occorre offrire agli operatori la possibilità di annullare i titoli e svincolare le cauzioni.
- (7) È opportuno fissare una data limite per le domande di annullamento, al fine di offrire agli operatori un periodo ragionevole per la presentazione di tali domande.
- (8) È necessario applicare il presente regolamento il 1° luglio 2000, parallelamente ai regolamenti (CE) n. 2290/2000, (CE) n. 2433/2000, (CE) n. 2434/2000 e (CE) n. 2435/2000.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1899/97 è modificato come segue:

- 1) Il titolo del regolamento è sostituito dal testo seguente:
- «che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle uova e del pollame, del regime previsto dai regolamenti (CE) n. 1727/2000, (CE) n. 3066/95, (CE) n. 2290/2000, (CE) n. 2433/2000, (CE) n. 2434/2000 e (CE) n. 2435/2000 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2699/93 e (CE) n. 1559/94»
- 2) All'articolo 1, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:
- «Tutte le importazioni nella Comunità di prodotti di cui all'allegato I del presente regolamento, effettuate nell'ambito dei regimi previsti dai regolamenti (CE) n. 1727/2000, (CE) n. 3066/95, (CE) n. 2290/2000, (CE) n. 2433/2000, (CE) n.

2434/2000 e (CE) n. 2435/2000, sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione.»

- 3) All'articolo 1 è aggiunto il comma seguente:

«I contingenti che recano i numeri d'ordine 09.4672, 09.4627, 09.4630, 09.4633 e 09.4771 sono gestiti secondo le disposizioni di cui agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.»

- 4) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«I quantitativi di cui all'articolo 1 sono scaglionati, per ciascun periodo specificato nell'allegato I, nel modo seguente:

Per i prodotti del gruppo 12:

- 35 % nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre,
- 35 % nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre,
- 15 % nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo,
- 15 % nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno.

Per i prodotti degli altri gruppi:

- 25 % nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre,
- 25 % nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre,
- 25 % nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo,
- 25 % nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno.»

- 5) Al paragrafo 1 dell'articolo 4 è aggiunto il seguente comma:

«Tuttavia, a partire dal 2001, per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre, la domanda di titolo può essere presentata soltanto nei primi dieci giorni del mese di giugno dell'anno in corso.»

- 6) Dopo il primo comma dell'articolo 5 è inserito il seguente comma:

«Tuttavia, a partire dal 2001 la validità dei titoli rilasciati per i periodi dal 1° gennaio al 31 marzo e dal 1° aprile al 30 giugno non può superare il 30 giugno dell'anno in corso.»

- 7) L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

#### Articolo 2

I quantitativi disponibili per le domande presentate dal 1° gennaio al 31 marzo 2001 figurano all'allegato II del presente regolamento.

#### Articolo 3

Per i titoli d'importazione rilasciati in applicazione del regolamento (CE) n. 1899/97 per i gruppi 19, 21, 23, 24, 25, 28, 30, 32, 33, 37, 38, 39 e 43, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1899/97, nella versione anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento, che sono stati richiesti tra il 1° e il 10 luglio 2000 oppure tra il 1° e il 10 ottobre 2000, il titolare può chiedere, prima del 31 marzo 2001, l'annullamento del titolo e lo svincolo della cauzione.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, prima della fine del mese successivo, il volume mensile dei titoli annullati per ciascuno dei gruppi suindicati.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2000, fatta eccezione per l'articolo 1, paragrafo 4.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2000.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO I

## «ALLEGATO I

**A. Prodotti originari dell'Ungheria**

Aliquota del dazio doganale applicabile: 20 % del dazio NPF

Numero d'ordine	Numero del gruppo	Codice NC	Quantitativo annuo a decorrere dall'1.7.2000 (in tonnellate)	Incremento annuo a decorrere dall'1.7.2001 (in tonnellate)
09.4716	10	0407 00 30	2 625	265
09.4717	11	0408 91 80	625	65

**B. Prodotti originari della Repubblica polacca**

Aliquota del dazio doganale applicabile: 20 % del dazio NPF

Numero d'ordine	Numero del gruppo	Codice NC	Quantitativo annuo a decorrere dall'1.7.2000 (in tonnellate)	Incremento annuo a decorrere dall'1.7.2001 (in tonnellate)
09.4801	12	0207 32 11 0207 32 15 0207 32 19 0207 33 11 0207 33 19 ex 0207 35 15 ex 0207 36 15 ex 0207 35 53 ex 0207 36 53 ex 0207 35 63 ex 0207 36 63 ex 0207 35 79 <sup>(1)</sup> ex 0207 36 79 <sup>(1)</sup>	1 875	—
09.4810	14	0105 92 00 0105 93 00 0207 11 10 0207 11 30 0207 11 90 0207 12 10 0207 12 90	4 375	—
09.4811	15	0207 13 10 0207 13 20 0207 13 30 0207 13 40 0207 13 50 0207 13 60 0207 13 99 0207 14 10 0207 14 20 0207 14 30 0207 14 40 0207 14 50 0207 14 60 0207 14 70 0207 14 99	6 125	—



Numero d'ordine	Numero del gruppo	Codice NC	Quantitativo annuo a decorrere dall'1.7.2000 (in tonnellate)	Incremento annuo a decorrere dall'1.7.2001 (in tonnellate)
09.4812	16	0105 99 30 0207 24 10 0207 24 90 0207 25 10 0207 25 90 0207 26 10 0207 26 20 0207 26 30 0207 26 40 0207 26 50 0207 26 60 0207 26 70 0207 26 80 0207 26 99 0207 27 10 0207 27 20 0207 27 30 0207 27 40 0207 27 50 0207 27 60 0207 27 70 0207 27 80	1 750	—
09.4816	17	0407 00 11 0407 00 19 0407 00 30	1 875	—
09.4825	18	0408 91 80 0408 99 80	375 <sup>(2)</sup>	—

<sup>(1)</sup> Dazio applicabile: 20 % del tasso NPF per il codice NC 0207 35 53.

<sup>(2)</sup> In equivalente uova intere essiccate (1 kg di uova intere liquide o congelate = 0,25 kg di uova intere essiccate).

### C. Prodotti originari della Repubblica ceca

Aliquota del dazio doganale applicabile: 20 % del dazio NPF

Numero d'ordine	Numero del gruppo	Codice NC	Quantitativo annuo a decorrere dall'1.7.2000 (in tonnellate)	Incremento annuo a decorrere dall'1.7.2001 (in tonnellate)
09.4628	25	0407 00 30	6 625	—
09.4615	26	0408 11 80 0408 19 81 0408 19 89	375 <sup>(1)</sup>	—
09.4616	27	0408 91 80 0408 99 80	2 750 <sup>(2)</sup>	—

<sup>(1)</sup> In equivalente tuorli liquidi (1 kg di tuorli essiccati = 2,12 kg di tuorli liquidi o congelati).

<sup>(2)</sup> In equivalente uova intere liquide (1 kg di uova intere essiccate = 3,9 kg di uova intere liquide o congelate).

**D. Prodotti originari della Repubblica slovacca**

Aliquota del dazio doganale applicabile: 20 % del dazio NPF

Numero d'ordine	Numero del gruppo	Codice NC	Quantitativo annuo a decorrere dall'1.7.2000 (in tonnellate)	Incremento annuo a decorrere dall'1.7.2001 (in tonnellate)
09.4614	34	0407 00 11 0407 00 19 0407 00 30	3 125	—
09.4615	35	0408 11 80 0408 19 81 0408 19 89	250 <sup>(1)</sup>	—
09.4616	36	0408 91 80 0408 99 80	1 250 <sup>(2)</sup>	—

<sup>(1)</sup> In equivalente tuorli liquidi (1 kg di tuorli essiccati = 2,12 kg di tuorli liquidi o congelati).<sup>(2)</sup> In equivalente uova intere liquide (1 kg di uova intere essiccate = 3,9 kg di uova intere liquide o congelate).**E. Prodotti originari della Bulgaria**

Aliquota del dazio doganale applicabile: 20 % del dazio NPF

Numero d'ordine	Numero del gruppo	Codice NC	Quantitativo annuo a decorrere dall'1.7.2000 (in tonnellate)	Incremento annuo a decorrere dall'1.7.2001 (in tonnellate)
09.4656	40	0408 91 80 0408 99 80	750 <sup>(1)</sup>	—

<sup>(1)</sup> 1 kg di uova intere essiccate = 3,9 kg di uova intere liquide o congelate.»

## ALLEGATO II

*(in tonnellate)*

Gruppo	Quantitativo totale disponibile per il periodo 1° gennaio — 31 marzo 2001
10	1 782,30
11	436,55
12	1 461,26
14	3 281,25
15	2 557,56
16	437,50
17	1 406,25
18	281,25
25	4 761,13
26	237,99
27	2 062,50
34	2 343,75
35	187,50
36	937,50
40	525,00

**REGOLAMENTO (CE) N. 2705/2000 DELLA COMMISSIONE  
dell'11 dicembre 2000**

**che deroga al regolamento (CE) n. 2799/1999 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere e che abroga il regolamento (CE) n. 1492/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 10 e 15,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2799/1999 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/2000 <sup>(4)</sup>, la concessione dell'aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere trasformato in alimenti composti è subordinata all'obbligo di incorporare almeno 50 kg di polvere per 100 kg di prodotto finito. Vista l'evoluzione della situazione del mercato del latte scremato in polvere, il regolamento (CE) n. 1492/2000 della Commissione <sup>(5)</sup> ha introdotto una riduzione temporanea del precitato tasso di incorporazione per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2000. Per lo stesso motivo, è opportuno prorogare ed estendere la portata di tale deroga. Per maggiore chiarezza è necessario abrogare il regolamento (CE) n. 1492/2000 e inserire le nuove condizioni della deroga in un nuovo regolamento.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In deroga all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 2799/1999, per gli alimenti composti fabbricati tra la data d'entrata in vigore del presente regolamento e il 30 aprile 2001, la quantità minima di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), è fissata a 25 kg e il tenore di cui al paragrafo 2, secondo comma, è fissato a 20 kg.

*Articolo 2*

Il regolamento (CE) n. 1492/2000 è abrogato.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.

<sup>(3)</sup> GU L 340 del 31.12.1999, pag. 3.

<sup>(4)</sup> GU L 271 del 24.10.2000, pag. 35.

<sup>(5)</sup> GU L 168 dell'8.7.2000, pag. 13.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2706/2000 DELLA COMMISSIONE**  
**dell'11 dicembre 2000**  
**recante modifica del regolamento (CE) n. 1455/1999 che stabilisce la norma di commercializzazione**  
**applicabile ai peperoni (dolci)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1455/1999 della Commissione <sup>(3)</sup> stabilisce la norma di commercializzazione applicabile ai peperoni (dolci).
- (2) Nella pratica, non è possibile operare una distinzione tra i tipi di peperoni dolci. Occorre specificare che tutti i peperoni dolci sono varietà (cultivar) derivate dal *Capsicum annuum* L. var. *annuum* e sopprimere quindi la deroga al rispetto del calibro minimo per il *Capsicum annuum* L. var. *longum*, chiamato anche «peperoncino».
- (3) Il commercio dei peperoni dolci lunghi (appuntiti) di piccola taglia è in fase di sviluppo. È quindi opportuno prevedere una riduzione del calibro minimo applicabile a tale tipo di peperone.
- (4) Nel caso in cui i peperoni siano presentati in un miscuglio di colori, l'omogeneità d'origine non è richiesta. Occorre pertanto prevedere, se del caso, l'indicazione dei diversi paesi d'origine.
- (5) Nel corso degli ultimi anni è andato diffondendosi il commercio dei peperoni in miniatura. È dunque opportuno prevedere disposizioni specifiche di calibrazione per questi prodotti di dimensioni inferiori al calibro minimo, nonché le disposizioni corrispondenti in materia di indicazioni esterne e presentazione.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CE) n. 1455/1999 è modificato come segue:

- 1) Al titolo I (Definizione del prodotto), il primo comma è sostituito dal testo seguente:  
 «La presente norma si applica ai pimenti e peperoni dolci delle varietà (cultivar) derivate dal *Capsicum annuum* L. var. *annuum*, destinati ad essere forniti allo stato fresco al

consumatore, esclusi i peperoni dolci destinati alla trasformazione industriale.»

- 2) Al titolo III (Disposizioni relative alla calibrazione), terzo comma, il primo trattino è sostituito dal testo seguente:  
 «— peperoni dolci lunghi (appuntiti): 20 millimetri.»
- 3) Al titolo III (Disposizioni relative alla calibrazione), il quinto comma è sostituito dal testo seguente, compresa la nota in calce ad esso associata:  
 «Le disposizioni relative alla calibrazione non si applicano ai prodotti in miniatura <sup>(1)</sup>.»

<sup>(1)</sup> Per «prodotto in miniatura» s'intende una varietà o una cultivar di peperoni dolci ottenuta mediante selezione delle piante e/o tecniche colturali speciali, ad esclusione dei peperoni dolci di varietà non in miniatura che non hanno raggiunto il pieno sviluppo o di calibro insufficiente. Tutte le altre prescrizioni della norma devono essere soddisfatte.»

- 4) Al titolo V (Disposizioni relative alla presentazione), punto «A. Omogeneità», il comma seguente è inserito dopo il quarto comma:  
 «I peperoni dolci in miniatura devono essere di dimensioni per quanto possibile uniformi. Possono essere mescolati con altri prodotti in miniatura di tipo e origini differenti.»
- 5) Al titolo VI (Disposizioni relative alle indicazioni esterne), punto «B. Natura del prodotto», il terzo comma è soppresso.
- 6) Al titolo VI (Disposizioni relative alle indicazioni esterne), punto «C. Origine del prodotto», il primo trattino è sostituito dal seguente:  
 «— Paese d'origine o, se del caso, paesi d'origine ed, eventualmente, zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale.»
- 7) Al titolo VI (Disposizioni relative alle indicazioni esterne), punto «D. Caratteristiche commerciali», il trattino seguente è inserito dopo il secondo trattino:  
 «— «mini-peperoni», «baby peperoni» o qualsiasi altra denominazione appropriata per un prodotto in miniatura. Nel caso in cui più tipi di prodotti in miniatura siano mescolati nello stesso imballaggio, deve obbligatoriamente figurare la menzione di tutti i prodotti presenti, nonché quella delle loro rispettive origini.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a partire dal primo giorno del terzo mese successivo a quello dell'entrata in vigore.

<sup>(1)</sup> GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

<sup>(3)</sup> GU L 167 del 2.7.1999, pag. 22.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2000.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 2707/2000 DELLA COMMISSIONE  
dell'11 dicembre 2000**

**recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per la cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1255/1999 ha sostituito il regolamento (CE) n. 804/68 del Consiglio <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 <sup>(4)</sup>, e, tra l'altro, il regolamento (CEE) n. 1842/83 del Consiglio <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1958/97 <sup>(6)</sup>, relativo alla cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole. Alla luce del nuovo regime di aiuto comunitario e dell'esperienza acquisita, risulta necessario modificare e semplificare le disposizioni del regolamento (CE) n. 3392/93 della Commissione, del 10 dicembre 1993, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1842/83 del Consiglio che stabilisce le norme generali relative alla cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole <sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/97 <sup>(8)</sup>. Per ragioni di chiarezza, in occasione di tali modifiche è opportuno procedere alla riformulazione di detto regolamento.
- (2) Per quanto concerne i beneficiari dell'aiuto, si deve mirare in primo luogo alle scuole materne ed elementari, lasciando agli Stati membri la facoltà di includere o meno gli istituti d'istruzione secondaria. Al fine di semplificare la gestione del regime, è opportuno escludere il consumo dei prodotti in questione da parte degli allievi durante i soggiorni in colonie di vacanza.
- (3) L'uso di prodotti lattiero-caseari per la preparazione di pasti serviti agli allievi pone una serie di difficoltà in materia di controllo. Detto uso sembra inoltre un mezzo poco efficace per conseguire gli scopi del regime d'aiuto di cui trattasi. È pertanto opportuno limitare tale possibilità di distribuzione.

- (4) Nel redigere l'elenco dei prodotti lattiero-caseari ammissibili all'aiuto, deve essere data la priorità a taluni prodotti di base il cui consumo è essenziale per l'equilibrio del mercato. Inoltre, per rispettare le diverse abitudini dei consumatori nella Comunità, è opportuno conferire agli Stati membri la facoltà di includere anche prodotti lattiero-caseari scremati e taluni formaggi.
- (5) L'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999, modificato dal regolamento (CE) n. 1670/2000, fissa un nuovo importo dell'aiuto per il latte intero, pari al 75 % del prezzo indicativo, e prevede che l'importo per gli altri prodotti lattiero-caseari sia determinato in funzione dei rispettivi componenti. Occorre quindi definire l'importo degli aiuti per i vari prodotti sulla base di tali regole.
- (6) Circa il pagamento dell'aiuto, occorre precisare le condizioni a carico degli aventi diritto, le formalità richieste per la presentazione della domanda, le verifiche da parte delle autorità competenti e le modalità di pagamento. È opportuno che la gestione degli aiuti e il controllo del regime siano basati sul sistema del riconoscimento degli aventi diritto. Al fine di semplificare la gestione del regime, è opportuno favorire l'accentramento delle domande di aiuto presso apposite organizzazioni, che presenterebbero una richiesta unica a nome di più istituti scolastici.
- (7) A norma dell'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1255/1999, l'aiuto è limitato ad una quantità di 0,25 litro equivalente latte al giorno per allievo. È opportuno precisare i valori in equivalente latte per i vari prodotti.
- (8) Devono essere stabilite le modalità di controllo del regime di aiuto, in particolare al fine di garantire che l'importo dell'aiuto si ripercuota sul prezzo a carico dei beneficiari e che i prodotti lattiero-caseari sovvenzionati non siano sviati dalla destinazione prevista.
- (9) Tenuto conto della data di applicazione del nuovo importo dell'aiuto e per consentire alle autorità competenti di prepararsi a recepire le nuove disposizioni, il presente regolamento dovrebbe avere effetto a decorrere dal 1° gennaio 2001.
- (10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.

<sup>(3)</sup> GU L 148 del 28.6.1968, pag. 13.

<sup>(4)</sup> GU L 206 del 16.8.1996, pag. 21.

<sup>(5)</sup> GU L 183 del 7.7.1983, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU L 277 del 10.10.1997, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU L 306 dell'11.12.1993, pag. 27.

<sup>(8)</sup> GU L 306 dell'11.11.1997, pag. 11.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

##### Oggetto

Il presente regolamento definisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per la cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole (di seguito denominato «l'aiuto»).

#### Articolo 2

##### Beneficiari dell'aiuto

1. Sono beneficiari dell'aiuto gli allievi che frequentano regolarmente un istituto scolastico appartenente ad una delle seguenti categorie:

- a) scuole materne o altri istituti d'istruzione prescolare amministrati o riconosciuti dalle competenti autorità dello Stato membro;
- b) scuole elementari;
- c) scuole secondarie, se lo Stato membro decide di includerle nel regime applicato nel proprio territorio.

2. Gli allievi di cui al paragrafo 1 non beneficiano dell'aiuto durante i soggiorni in colonie di vacanza organizzate dallo stesso istituto scolastico o dall'amministrazione responsabile.

3. La concessione dell'aiuto è subordinata all'impegno scritto dell'istituto scolastico o, se del caso, dell'amministrazione responsabile, assunto nei confronti dell'autorità competente, di non utilizzare i prodotti lattiero-caseari sovvenzionati per la preparazione di pasti serviti agli allievi.

Tuttavia, a richiesta di uno Stato membro debitamente giustificata, la Commissione può autorizzare detto Stato membro a derogare alle disposizioni del primo comma.

#### Articolo 3

##### Prodotti lattiero-caseari sovvenzionabili

1. Gli Stati membri versano l'aiuto per i prodotti lattiero-caseari delle categorie I e III dell'allegato.

2. Fatte salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 2596/97 del Consiglio <sup>(1)</sup>, gli Stati membri hanno la facoltà di versare l'aiuto per i prodotti lattiero-caseari delle categorie II, IV, V, VI, VII, VIII e IX dell'allegato.

3. Per i dipartimenti francesi d'oltremare, il latte al cacao o aromatizzato di cui all'allegato può essere latte ricostituito.

4. Gli Stati membri possono autorizzare l'aggiunta di 5 mg di fluoro al massimo per chilogrammo per i prodotti delle categorie da I a V dell'allegato.

5. I prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 2597/97 del Consiglio <sup>(2)</sup> sono assimi-

lati, secondo i casi, al latte intero, al latte parzialmente scremato o al latte scremato.

#### Articolo 4

##### Importo dell'aiuto

1. L'importo dell'aiuto è fissato a:

- a) 23,24 EUR per 100 kg di prodotti della categoria I dell'allegato;
- b) 21,82 EUR per 100 kg di prodotti della categoria II dell'allegato;
- c) 17,58 EUR per 100 kg di prodotti della categoria III dell'allegato;
- d) 16,17 EUR per 100 kg di prodotti della categoria IV dell'allegato;
- e) 13,34 EUR per 100 kg di prodotti della categoria V dell'allegato;
- f) 69,72 EUR per 100 kg di prodotti della categoria VI dell'allegato;
- g) 177,79 EUR per 100 kg di prodotti della categoria VII dell'allegato;
- h) 197,54 EUR per 100 kg di prodotti della categoria VIII dell'allegato;
- i) 217,29 EUR per 100 kg di prodotti della categoria IX dell'allegato.

2. In deroga al paragrafo 1, se l'aiuto è superiore al prezzo di vendita praticato dal fornitore al lordo dell'aiuto stesso, quest'ultimo viene ridotto nella misura necessaria a garantire che non superi il prezzo del prodotto in questione.

3. In caso di modificazione dell'importo dell'aiuto espresso in euro, per i quantitativi ceduti a prezzo ridotto nel mese in corso l'importo è quello applicabile il primo giorno di tale mese.

4. Qualora i quantitativi ceduti siano espressi in litri, la conversione da litri in chilogrammi viene effettuata applicando il coefficiente 1,03.

#### Articolo 5

##### Applicazione della quantità massima sovvenzionata

1. Ai fini dell'applicazione della quantità massima di 0,25 litro di cui all'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1255/1999, viene tenuto conto dei quantitativi globali di prodotti lattiero-caseari ammissibili all'aiuto durante il periodo per il quale è chiesto l'aiuto e del numero di allievi iscritti nell'istituto scolastico interessato.

2. Per i prodotti delle categorie da VI a IX dell'allegato, il calcolo di cui al paragrafo 1 viene effettuato in base alle seguenti equivalenze:

- a) 100 kg di prodotti della categoria VI sono equiparati a 300 kg di latte intero;

<sup>(1)</sup> GU L 351 del 23.12.1997, pag. 12.

<sup>(2)</sup> GU L 351 del 23.12.1997, pag. 13.



- b) 100 kg di prodotti della categoria VII sono equiparati a 765 kg di latte intero;
- c) 100 kg di prodotti della categoria VIII sono equiparati a 850 kg di latte intero;
- d) 100 kg di prodotti della categoria IX sono equiparati a 935 kg di latte intero.

#### Articolo 6

##### Condizioni generali per la concessione dell'aiuto

1. L'aiuto è concesso a un richiedente riconosciuto ai sensi degli articoli 7, 8 e 9, per la fornitura di prodotti ottenuti nella Comunità e indicati nell'allegato, acquistati nello Stato membro in cui si trova l'istituto scolastico.
2. Il richiedente può essere:
  - a) l'istituto scolastico;
  - b) l'amministrazione responsabile, che presenta la domanda di aiuto per i prodotti distribuiti agli allievi di istituti di sua competenza;
  - c) se lo Stato membro lo prevede, il fornitore dei prodotti;
  - d) se lo Stato membro lo prevede, un'organizzazione appositamente costituita, che presenta la domanda di aiuto per conto di una o più scuole o amministrazioni responsabili.

#### Articolo 7

##### Riconoscimento dei richiedenti

Il richiedente dell'aiuto deve essere riconosciuto all'uopo dall'organismo competente dello Stato membro sul cui territorio si trova l'istituto scolastico al quale sono forniti i prodotti lattiero-caseari.

#### Articolo 8

##### Condizioni generali per il riconoscimento

Il riconoscimento è subordinato ai seguenti impegni scritti del richiedente nei confronti dell'autorità competente:

- a) distribuire i prodotti lattiero-caseari ad uso esclusivo degli allievi che frequentano la scuola o le scuole per le quali è chiesto l'aiuto;
- b) rimborsare gli aiuti indebitamente percepiti, per i quantitativi corrispondenti, qualora venga accertato che i prodotti lattiero-caseari non sono stati ceduti ai beneficiari di cui all'articolo 2 o che l'aiuto è stato versato per quantitativi superiori a quelli calcolati conformemente all'articolo 5;

- c) tenere i documenti giustificativi a disposizione delle autorità competenti, a loro richiesta;
- d) permettere che siano effettuate ispezioni in loco.

#### Articolo 9

##### Condizioni particolari per il riconoscimento di taluni richiedenti

1. Quando l'aiuto è chiesto dal fornitore, oltre alle condizioni di cui all'articolo 8, il riconoscimento è subordinato ai seguenti impegni scritti del fornitore:

- a) tenere una contabilità dalla quale risulti chiaramente il nome del fabbricante dei prodotti lattiero-caseari, i nomi e gli indirizzi degli istituti scolastici o eventualmente delle amministrazioni responsabili e i quantitativi di prodotti lattiero-caseari che sono stati loro venduti o ceduti;
- b) sottoporsi a qualsiasi misura di controllo ordinata dall'organismo competente dello Stato membro interessato, in particolare per quanto concerne la verifica della contabilità.

2. Quando l'aiuto è chiesto da un'organizzazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera d), oltre alle condizioni di cui all'articolo 8, il riconoscimento è subordinato ai seguenti impegni scritti dell'organizzazione in parola:

- a) tenere una contabilità dalla quale risulti chiaramente il nome del fabbricante o del fornitore dei prodotti lattiero-caseari, i nomi e gli indirizzi degli istituti scolastici o eventualmente delle amministrazioni responsabili e i quantitativi di prodotti lattiero-caseari che sono stati loro venduti o ceduti;
- b) sottoporsi a qualsiasi misura di controllo ordinata dall'organismo competente dello Stato membro interessato, in particolare per quanto concerne la verifica della contabilità.

#### Articolo 10

##### Sospensione e ritiro del riconoscimento

Qualora si constati che un richiedente sia venuto meno ad uno degli impegni di cui agli articoli 8 e 9 o ad un altro obbligo incumbentegli in forza del presente regolamento, il riconoscimento viene sospeso per un periodo da 1 a 12 mesi o ritirato definitivamente, a seconda della gravità dell'inadempienza.

Le misure di cui al primo comma non si applicano in caso di forza maggiore o quando lo Stato membro accerta che l'irregolarità non è stata commessa deliberatamente o per negligenza, oppure la sua entità è minima.

In caso di ritiro, il riconoscimento può essere ripristinato, su richiesta dell'interessato, non prima che siano trascorsi sei mesi.

*Articolo 11***Domanda di pagamento**

1. La domanda di pagamento dell'aiuto è inoltrata secondo le modalità prescritte dall'autorità competente dello Stato membro interessato e reca almeno le seguenti indicazioni:

- a) i quantitativi distribuiti, ripartiti per categoria di prodotti;
- b) il nome e l'indirizzo dell'istituto scolastico o dell'amministrazione responsabile.

2. Lo Stato membro determina la periodicità con cui devono essere presentate le domande di pagamento. Le domande si riferiscono ad un periodo compreso tra un mese e sette mesi, in funzione dell'importo richiesto.

3. Salvo caso di forza maggiore, la domanda di pagamento dell'aiuto deve essere presentata entro l'ultimo giorno del quarto mese successivo al periodo cui si riferisce la domanda stessa.

Ove tale termine venga superato di un periodo inferiore a due mesi, l'aiuto è ridotto del:

- a) 5 % dell'importo se il superamento è inferiore a 1 mese;
- b) 10 % dell'importo negli altri casi.

4. Gli importi indicati nella domanda di pagamento devono essere giustificati da fatture tenute a disposizione delle autorità competenti. Le fatture indicano separatamente i prezzi di ciascuno dei prodotti forniti menzionati nell'allegato e sono quietanzate o accompagnate dalla prova del pagamento.

*Articolo 12***Pagamento dell'aiuto**

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 11, paragrafo 4, l'aiuto viene pagato al fornitore soltanto:

- a) dietro presentazione di una ricevuta relativa ai quantitativi effettivamente consegnati; oppure
- b) in base ad una relazione di controllo dell'autorità competente stilata prima del pagamento definitivo dell'aiuto e dalla quale risulti che sussistono le condizioni necessarie per procedere al pagamento; oppure
- c) se lo Stato membro lo autorizza, su presentazione dell'estratto conto del fornitore sul quale sono accreditate, ad esclusione di qualsiasi altra operazione, le forniture dei quantitativi consegnati nell'ambito del presente regolamento.

2. Il pagamento dell'aiuto viene eseguito dalle autorità competenti entro quattro mesi dal giorno della presentazione della domanda di cui all'articolo 11, paragrafo 3, salvo qualora sia stata avviata un'indagine amministrativa sul diritto all'aiuto.

3. Gli Stati membri possono delegare alle autorità locali l'esecuzione del pagamento dell'aiuto e la gestione della misura di cui al presente regolamento.

In alcuni casi, determinati dallo Stato membro, le autorità locali possono essere sostituite da un'associazione riconosciuta dallo Stato membro, della quale facciano parte gli istituti scolastici interessati.

*Articolo 13***Versamento di anticipi**

1. Gli Stati membri sono autorizzati a versare un anticipo di importo pari all'ammontare dell'aiuto richiesto, previa costituzione di una cauzione pari al 110 % dell'importo anticipato.

2. Se la domanda di anticipo è presentata dal fornitore, l'autorità competente può versare l'anticipo in base ai quantitativi consegnati, senza esigere i documenti giustificativi menzionati all'articolo 12, paragrafo 1. Il fornitore trasmette, entro un mese dal versamento dell'anticipo, i documenti necessari per il pagamento definitivo dell'aiuto all'autorità competente, a meno che questa non rediga la relazione di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b).

3. Il pagamento definitivo dell'aiuto viene effettuato al più tardi alla fine del sesto mese successivo alla fine dell'anno scolastico corrispondente.

*Articolo 14***Misure di controllo**

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che l'importo dell'aiuto si ripercuota sul prezzo pagato dal beneficiario.

A tal fine essi fissano i prezzi massimi che l'allievo deve pagare per i diversi prodotti di cui all'allegato distribuiti sul loro territorio. Tali prezzi sono comunicati alla Commissione unitamente agli elementi che ne giustificano la fissazione.

2. Gli Stati membri adottano le misure di controllo necessarie per garantire l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento.

Detti controlli implicano segnatamente la verifica delle fatture di consegna dei prodotti di cui all'allegato, nonché del rispetto dei quantitativi massimi sovvenzionati.

3. I controlli di cui al paragrafo 2 sono completati da ispezioni materiali in loco per verificare segnatamente:

a) L'incidenza dell'aiuto sul prezzo pagato dal beneficiario e, in particolare, il rispetto dei prezzi massimi di cui al paragrafo 1;

b) la contabilità di cui all'articolo 9;

- c) l'uso dei prodotti sovvenzionati conformemente alle disposizioni del presente regolamento, specialmente in presenza di indizi circa un possibile impiego non autorizzato di tali prodotti;
- d) il prezzo pagato al fornitore per i prodotti, accertando in particolare che esso non sia inferiore all'aiuto corrisposto.

*Articolo 15*

**Comunicazioni**

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri comunicano alla Commissione i provvedimenti nazionali adottati ai fini dell'applicazione del presente regolamento e, in particolare, le modalità di controllo stabilite per garantirne l'esecuzione.
2. Entro il 31 dicembre di ogni anno, gli Stati membri comunicano alla Commissione:
- a) i quantitativi per i quali è stato versato l'aiuto nel corso dell'anno scolastico precedente;
- b) un riepilogo delle azioni informative e promozionali sui prodotti lattiero-caseari eventualmente condotte nel quadro della distribuzione di prodotti sovvenzionati nelle scuole.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2000.

*Articolo 16*

**Abrogazione**

Il regolamento (CE) n. 3392/93 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Le deroghe concesse a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3392/93 restano in vigore nel quadro dell'applicazione del presente regolamento.

I riconoscimenti conferiti a nonna dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 3392/93 restano in vigore nel quadro dell'applicazione del presente regolamento.

*Articolo 17*

**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

## ELENCO DEI PRODOTTI SOVVENZIONABILI

**Categoria I**

- a) Latte intero trattato termicamente
- b) Latte intero, al cacao o aromatizzato, trattato termicamente e contenente almeno il 90 % in peso di latte intero
- c) Iogurt a base di latte intero

**Categoria II**

- a) Latte trattato termicamente avente tenore di materia grassa non inferiore al 3 %
- b) Latte al cacao o aromatizzato, trattato termicamente e contenente almeno il 90 % in peso di latte di cui alla precedente lettera a)
- c) «Piimä/filmjolk» avente tenore di materia grassa non inferiore al 3 %

**Categoria III**

- a) Latte parzialmente scremato trattato termicamente
- b) Latte parzialmente scremato, al cacao o aromatizzato, trattato termicamente e contenente almeno il 90 % in peso di latte parzialmente scremato
- c) Iogurt a base di latte parzialmente scremato
- d) «Piimä/filmjolk» avente tenore di materia grassa non inferiore all'1,5 %

**Categoria IV**

- a) Latte trattato termicamente avente tenore di materia grassa non inferiore all'1 %
- b) Latte al cacao o aromatizzato, trattato termicamente e contenente almeno il 90 % in peso di latte di cui alla precedente lettera a)

**Categoria V**

- a) Latte scremato trattato termicamente
- b) Latte scremato, al cacao o aromatizzato, trattato termicamente e contenente almeno il 90 % in peso di latte scremato
- c) Iogurt a base di latte scremato
- d) «Piimä/filmjolk» avente tenore di materia grassa inferiore all'1,5 %

**Categoria VI**

Formaggi freschi e formaggi fusi aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 40 %

**Categoria VII**

Altri formaggi, diversi dai formaggi freschi e dai formaggi fusi, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 45 %

**Categoria VIII**

Formaggio «Grana Padano»

**Categoria IX**

Formaggio «Parmigiano Reggiano»

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 2708/2000 DELLA COMMISSIONE  
dell'11 dicembre 2000**

**che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 e dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87, ogni due settimane sono fissati i prezzi comunitari all'importazione e i prezzi comunitari alla produzione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, applicabili per periodi di due settimane. A norma dell'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione, del 17 marzo 1988, recante modalità di applicazione del regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal

regolamento (CE) n. 2062/97 <sup>(4)</sup>, tali prezzi sono fissati per periodi di due settimane in base a dati ponderati forniti dagli Stati membri. È importante fissare immediatamente tali prezzi per poter stabilire i dazi doganali applicabili. A tal fine, è opportuno disporre l'entrata in vigore immediata del presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, previsti dall'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88, sono fissati nell'allegato per un periodo di due settimane.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 12 dicembre 2000. Esso si applica dal 13 dicembre al 26 dicembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22.

<sup>(2)</sup> GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16.

<sup>(4)</sup> GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1.

## ALLEGATO

**del regolamento della Commissione, dell'11 dicembre 2000, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza**

(in EUR/100 pezzi)

Periodo: dal 13 dicembre al 26 dicembre 2000

Prezzi comunitari alla produzione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
	13,19	11,94	40,32	18,10
Prezzi comunitari all'importazione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
Israele	11,83	9,84	14,40	12,22
Marocco	18,56	16,47	—	27,74
Cipro	—	—	—	—
Giordania	—	—	—	—
Cisgiordania e Striscia di Gaza	—	—	—	—

**REGOLAMENTO (CE) N. 2709/2000 DELLA COMMISSIONE  
dell'11 dicembre 2000**

**che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune  
all'importazione di garofani a fiore multiplo (spray) originari di Israele**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(4) Il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione <sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2062/97 <sup>(7)</sup> ha precisato le modalità d'applicazione del regime di cui si tratta.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(5) In base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88, si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per una sospensione del dazio doganale preferenziale per i garofani a fiore multiplo (spray) originari di Israele. Occorre ripristinare il dazio della tariffa doganale comune.

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Israele, della Giordania, del Marocco e di Cipro, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

(6) Il contingente di tali prodotti si riferisce al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000. Pertanto, la sospensione del dazio preferenziale e il ripristino del dazio della tariffa doganale comune si applicano al massimo fino alla fine di questo periodo.

considerando quanto segue:

(7) Nel periodo intercorrente tra due riunioni del comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura, spetta alla Commissione adottare tali misure,

(1) Il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(2) Il regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 563/2000 della Commissione <sup>(4)</sup>, determina l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per i fiori e i boccioli, tagliati, freschi, originari rispettivamente di Cipro, dell'Egitto, di Israele, di Malta, del Marocco, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza.

*Articolo 1*

Per le importazioni di garofani a fiore multiplo (spray) (codice NC 0603 10 20) originari di Israele, il tasso doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 1981/94 è sospeso e il dazio della tariffa doganale comune è ripristinato.

(3) Il regolamento (CE) n. 2708/2000 della Commissione <sup>(5)</sup> ha fissato i prezzi comunitari alla produzione e all'importazione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 13 dicembre 2000.

<sup>(1)</sup> GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22.

<sup>(2)</sup> GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 199 del 2.8.1994, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 68 del 16.3.2000, pag. 46.

<sup>(5)</sup> Vedi pagina 43 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(6)</sup> GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16.

<sup>(7)</sup> GU L 289 del 22.10.1997, pag. 71.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2000.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

---



## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 dicembre 2000

**che riconosce in linea di massima la completezza del fascicolo presentato per un esame particolareggiato in vista della possibile inclusione dell'UBH 820; UR 50601 (beflubutamid) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari**

[notificata con il numero C(2000) 3648]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/784/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/68/CE della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 91/414/CEE (in appresso «la direttiva») dispone la compilazione di un elenco comunitario delle sostanze attive delle quali è autorizzata l'incorporazione nei prodotti fitosanitari.
- (2) La ditta UBE Europe GmbH, in data 27 giugno 2000, ha presentato alle autorità della Germania un fascicolo relativo alla sostanza attiva UBH 820; UR 50601 (beflubutamid) ai fini della sua inclusione nell'allegato I della direttiva.
- (3) Le autorità della Germania hanno comunicato alla Commissione che, in base ad un primo esame, il fascicolo sembra soddisfare i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all'allegato II della direttiva. Inoltre, essi ritengono che il fascicolo contenga i dati e le informazioni previste dall'allegato III della direttiva per quanto concerne un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione. Di conseguenza, conformemente al disposto dell'articolo 6, paragrafo 2, il richie-

dente ha trasmesso il fascicolo alla Commissione e agli altri Stati membri.

- (4) Il fascicolo è stato presentato al comitato fitosanitario permanente il 18 ottobre 2000.
- (5) L'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva esige che venga accertato sul piano comunitario che ciascun fascicolo risponda in linea di massima ai requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all'allegato II e, per almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, a quelli di cui all'allegato III della direttiva.
- (6) Tale accertamento è necessario per consentire l'esame particolareggiato del fascicolo e per offrire agli Stati membri la possibilità di concedere autorizzazioni provvisorie per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva nel rispetto delle condizioni stabilite all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva.
- (7) La presente decisione non pregiudica il diritto della Commissione di domandare al richiedente di presentare ulteriori dati o informazioni allo Stato membro relatore, a chiarimento di alcuni punti del fascicolo. Tale richiesta non incide sulla data di scadenza per la presentazione della relazione di cui al considerando 9 in appresso.
- (8) Resta inteso, fra gli Stati membri e la Commissione, che la Germania proseguirà l'esame particolareggiato del fascicolo relativo all'UBH 820; UR 50601 (beflubutamid).

<sup>(1)</sup> GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 276 del 28.10.2000, pag. 41.

- (9) La Germania presenterà alla Commissione, quanto prima possibile e comunque entro il termine di un anno dalla data di pubblicazione della presente decisione, una relazione contenente le conclusioni del suo esame, unitamente ad eventuali raccomandazioni sull'inclusione o non inclusione e sulle relative condizioni.
- (10) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il fascicolo presentato dalla ditta UBE Europe GmbH alla Commissione e agli Stati membri in vista dell'inclusione dell'UBH 820; UR 50601 (beflubutamid) quale sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e trasmesso al comi-

tato fitosanitario permanente il 18 ottobre 2000, soddisfa in linea di massima ai requisiti relativi ai dati ed alle informazioni di cui all'allegato II della direttiva. Esso soddisfa inoltre ai requisiti relativi a dati e informazioni di cui all'allegato III della direttiva per un prodotto fitosanitario contenente l'UBH 820; UR 50601 (beflubutamid), tenuto conto degli usi proposti.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2000.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 2000

**che modifica la decisione 2000/721/CE relativa all'introduzione della vaccinazione ad integrazione delle misure di lotta contro l'influenza aviaria in Italia e recante misure specifiche di controllo dei movimenti**

[notificata con il numero C(2000) 3679]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/785/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili agli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno<sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 16,

considerando quanto segue:

- (1) Il 7 novembre 2000 la Commissione ha adottato la decisione 2000/721/CE<sup>(5)</sup> relativa all'introduzione della vaccinazione ad integrazione delle misure di lotta contro l'influenza aviaria in Italia e recante misure specifiche di controllo dei movimenti.
- (2) La citata decisione 2000/721/CE prevedeva un riesame del programma di vaccinazione entro il 1° novembre 2000.
- (3) Il programma di vaccinazione è stato riesaminato il 30 ottobre 2000 da un sottogruppo del comitato veterinario permanente, con la partecipazione di rappresentanti degli Stati membri.
- (4) Occorre apportare taluni adeguamenti alle restrizioni dei movimenti disposte dal programma di vaccinazione e modificare conseguentemente la decisione 2000/721/CE.
- (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

## Articolo 1

La decisione 2000/721/CE è modificata come segue:

1) All'articolo 3 è aggiunto il seguente paragrafo:

«3. In deroga al paragrafo 1, è autorizzata la spedizione dall'Italia di uova da cova e di pulcini di un giorno originari e/o provenienti dalle province venete di Belluno, Treviso e Venezia di cui all'allegato II, a condizione che non siano accertabili contatti o altri nessi epidemiologici in relazione all'influenza aviaria con aziende o stabilimenti di incubazione situati nella zona definita nell'allegato I. Quando è concessa questa deroga, si applica anche il disposto dell'articolo 7.»

2) All'articolo 5, il capoverso esistente diventa paragrafo 1 ed è aggiunto il seguente paragrafo:

«2. È vietata la spedizione dall'Italia di uova da mensa originarie e/o provenienti dalla zona definita nell'allegato I.»

## Articolo 2

Gli Stati membri provvedono a modificare le misure applicate agli scambi in modo da renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

## Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.<sup>(2)</sup> GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.<sup>(3)</sup> GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.<sup>(4)</sup> GU L 167 del 22.6.1992, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU L 291 del 18.11.2000, pag. 33.

## RETTIFICHE

**Rettifica della direttiva 1999/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 gennaio 2000, che modifica la direttiva 80/181/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura***(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 34 del 9 febbraio 2000)*

A pagina 18, articolo 1, punto 3, lettera a), i simboli «t», « $t = T - T_0$ », «T», « $T_0$ » e « $T_0$ » debbono essere scritti in corsivo.

A pagina 18, articolo 1, punto 3, lettera c), la tabella è sostituita dalla seguente:

«Fattore	Prefisso	Simbolo	Fattore	Prefisso	Simbolo
$10^{24}$	yota	Y	$10^{-1}$	deci	d
$10^{21}$	zeta	Z	$10^{-2}$	centi	c
$10^{18}$	exa	E	$10^{-3}$	milli	m
$10^{15}$	peta	P	$10^{-6}$	micro	$\mu$
$10^{12}$	tera	T	$10^{-9}$	nano	n
$10^9$	giga	G	$10^{-12}$	pico	p
$10^6$	mega	M	$10^{-15}$	femto	f
$10^3$	chilo	k	$10^{-18}$	atto	a
$10^2$	etto	h	$10^{-21}$	zepto	z
$10^1$	deca	da	$10^{-24}$	yocto	y»

**Rettifica della direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto**

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 162 del 3 luglio 2000)

A pagina 7, articolo 12, seconda colonna, primo trattino:

*anziché:* «carrelli elevatori, carrelli con motore combustione interna con carico a balzo ...»,

*leggi:* «carrelli elevatori, carrelli elevatori con motore a combustione interna con carico a sbalzo ...».

A pagina 7, articolo 12, tabella, seconda colonna, titolo, in fine:

*anziché:* «Ampiezza di taglio»,

*leggi:* «Ampiezza di taglio in cm».

A pagina 7, articolo 12, tabella, prima colonna, quarta voce:

*anziché:* «Apripista, pale caricatrici, terne gommati; compattatori di rifiuti con pala caricatrice, carrelli elevatori con carico sbalzo e motore a combustione, mezzi di compattazione, rulli statici, vibrofornitrici, compressori idraulici»,

*leggi:* «Apripista, pale caricatrici, terne gommati; dumper; compattatori di rifiuti con pala caricatrice, carrelli elevatori con carico sbalzo e motore a combustione, gru mobili, mezzi di compattazione (rulli statici), vibrofinitrici, compressori idraulici».

A pagina 16, allegato I, punto 21, «Terne»:

*anziché:* «Macchine semoventi gommate o cingolate costituite da un carro che monta sia un meccanismo di carico con benna frontale che un retroescavatore, lo scavo avviene normalmente al di sotto del piano di appoggio della macchina con movimento a cucchiaio verso la macchina stessa; ...»,

*leggi:* «Macchine semoventi gommate o cingolate costituite da un carro che monta sia un meccanismo di carico con benna frontale che un retroescavatore. In modalità di retroescavatore lo scavo avviene normalmente al di sotto del piano di appoggio della macchina con movimento a cucchiaio verso la macchina stessa; ...».

A pagina 18, allegato I, punto 33, «Tagliaerba elettrici/tagliabordi elettrici»:

*anziché:* «superiore a 10 H;»,

*leggi:* «superiore a 10 J;».

A pagina 47, allegato III, parte B, figura 28.2, «Definizioni», seconda riga della pagina:

*anziché:* «densità 220 kg/m<sup>3</sup>»,

*leggi:* «densità < 220 kg/m<sup>3</sup>».

A pagina 54, allegato III, parte B, punto 39, «Contenitori mobili di rifiuti», sotto «Prova n. 3»:

*anziché:* «Durante la prova, per il contenitori a due ruote ...»,

*leggi:* «Durante la prova, per i contenitori a due ruote ...».

A pagina 55, allegato III, parte B, punto 39, «Contenitori mobili di rifiuti», sotto «Prova n. 3», prima frase della pagina:

*anziché:* «meno di 2 Db.»,

*leggi:* «meno di 2 dB.».

A pagina 72, allegato VI, punto 6, «Valutazione da parte dell'ente notificato durante la produzione», terzultimo comma:

*anziché:* «par la frequenza dei controlli»,

*leggi:* «per la frequenza dei controlli».

A pagina 74, allegato VIII, punto 3.1, prima frase:

*anziché:* «Il fabbricante presenta un domanda di valutazione del suo sistema di qualità ...»,

*leggi:* «Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema di qualità ...».

---